

CXCVI.

TORNATA DEL 7 LUGLIO 1911

Presidenza del Presidente MANFREDI

Sommario. — Comunicazioni (pag. 6701) — Risultato di votazione (pag. 6702) — Seguito della discussione del disegno di legge: « Riordinamento delle cancellerie e segreterie giudiziarie » (N. 601) — Il Senato approva un ordine del giorno proposto dall' Ufficio centrale e accettato dal Governo (pag. 6702) — Si procede alla discussione degli articoli — Sull'articolo 5 parlano il senatore Mele, relatore (pag. 6703) e il ministro guardasigilli (pag. 6703); sull'art. 6 i senatori Petrella (pag. 6703, 6709), Vacca (pag. 6705, 6714), Mazziotti (pag. 6705, 6713), Lucchini Luigi (pag. 6705, 6707, 6712), Garofalo (pag. 6706), Tassi (pag. 6707, 6710), Balenzano (pag. 6712), De Blasio (pag. 6714), Lucca (pag. 6716), Sani (pag. 6718, 6720), Cavasola (pag. 6718, 6721), Mele, relatore (pag. 6716) e il ministro guardasigilli (pag. 6708, 6711, 6713, 6716, 6720) — L'art. 6 è approvato con un emendamento — Sull'art. 10 parlano i senatori Cavasola (pag. 6722), Tassi (pag. 6723), Mele, relatore (pag. 6724) e il ministro (pag. 6723); sull'art. 16 il senatore D'Andrea (pag. 6725) e il ministro del tesoro (pag. 6726); sull'art. 17 i senatori Baccelli (pag. 6726), Mazziotti (pag. 6729), De Cupis (pag. 6733), Finali (pag. 6737), Mele, relatore (pag. 6734) e il ministro del tesoro (pag. 6735) — L'art. 17 emendato è approvato — Senza discussione sono approvati gli altri articoli; e dopo osservazioni di coordinamento, fatte dal guardasigilli (pag. 6740), il disegno di legge è rinviato allo scrutinio segreto — Presentazione di disegni di legge (pag. 6735) e di relazioni (pag. 6708, 6710, 6711, 6716, 6723, 6729) — Votazione a scrutinio segreto — Proposta del senatore Arrivabene (pag. 6740) e comunicazione del Presidente (pag. 6740) — Parlano sull'ordine del giorno i senatori Arcoleo (pag. 6740), Astengo (pag. 6741), Lamberti (pag. 6741) e il ministro guardasigilli (pag. 6741) — Su proposta del senatore Arcoleo (pag. 6742) il Senato delibera il rinvio della discussione del disegno di legge sul notariato e sugli archivi notarili (pag. 6742).

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti i ministri della guerra, del tesoro, delle finanze, di grazia e giustizia e dei culti.

MELODIA, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Messaggio del Presidente della Corte dei conti.

PRESIDENTE. Comunico al Senato il seguente messaggio del Presidente della Corte dei conti:

« Roma, 6 luglio 1911.

A S. E. il Presidente del Senato.

« In osservanza alla legge 15 agosto 1867, n. 3853, mi onoro di rimettere a V. E. l'elenco delle registrazioni con riserva eseguite dalla Corte dei conti nella seconda quindicina del mese di giugno 1911.

« Il Presidente
« DI BROGLIO ».

Do atto al Presidente della Corte dei conti di questa comunicazione.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione che ebbe luogo nella precedente tornata per la nomina di due componenti della Commissione per l'esame della situazione dei tre Istituti di emissione:

Senatori votanti	78
Maggioranza	48
Il senatore Martuscelli ebbe voti	64
» Inghillieri »	58
» Cavasola »	3
» Baccelli »	2
» Astengo »	1
Schede bianche	14

Eletti i senatori Martuscelli ed Inghillieri.

Seguito della discussione del disegno di legge: « Riordinamento delle cancellerie e segreterie giudiziarie » (N. 601).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Riordinamento delle cancellerie e segreterie giudiziarie ».

Come il Senato ricorda, nella precedente seduta fu chiusa la discussione generale. Ora dovremo passare alla discussione degli articoli. Però, prima, debbo dare lettura di un ordine del giorno proposto dall'Ufficio centrale.

Esso è così concepito:

« Il Senato invita il Governo a presentare quanto prima una riforma organica dei servizi di cancelleria e segreteria e specialmente per ciò che riguarda il reclutamento dei funzionari ed il sistema di responsabilità per assicurarne più efficacemente il buon andamento ».

Mantiene l'Ufficio centrale quest'ordine del giorno?

MELE, *relatore*. Sì, lo manteniamo.

PRESIDENTE: L'onor. ministro di grazia e giustizia e dei culti accetta l'ordine del giorno?

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Come già dichiarai nella discussione generale, accetto volentieri quest'ordine del giorno, ma con le riserve fatte circa gli effetti finanziari, per i quali non posso assumere impegni, senza gli accordi che dovrei prendere con gli altri ministri.

PRESIDENTE. Pongo allora ai voti questo ordine del giorno dell'Ufficio centrale, accettato dal Governo.

Ci lo approva favorisca di alzarsi.

(Approvato).

Passeremo ora alla discussione degli articoli che rileggo.

Art. 1.

Alla tabella allegata alla legge 18 luglio 1907, n. 512 è sostituita quella annessa alla presente legge.

(Approvato).

Art. 2.

Gli alunni retribuiti di 1^a e 2^a classe delle cancellerie e segreterie giudiziarie assumono d'ora innanzi il nome e grado di aggiunti di cancelleria e segreteria.

Tutti gli aggiunti sono divisi in tre classi.

Pel passaggio alla prima classe è necessario aver superato con buon esito l'esame pratico secondo le norme fissate dal regolamento.

(Approvato).

Art. 3.

Agli effetti dell'articolo 16 del regolamento 9 febbraio 1906, n. 25, gli aggiunti di cancelleria e segreteria, di 2^a e 3^a classe, continueranno a percepire la quota dei proventi nella misura già attribuita agli alunni di cancelleria.

(Approvato).

Art. 4.

È in facoltà del ministro di grazia e giustizia, qualora le esigenze del servizio lo richiedano, di bandire il concorso per i posti di alunno di cancelleria e di segreteria anche limitatamente a distretti separati di Corte d'appello o a gruppi di distretti.

(Approvato).

Art. 5.

Nel termine di due anni dalla pubblicazione della presente legge, sentite le Commissioni di vigilanza, e previo parere di una Commissione da istituirsi presso il Ministero di grazia e giustizia, nei modi che saranno determinati da

apposite disposizioni per l'attuazione della presente legge, potranno essere collocati a riposo quei funzionari di cancelleria, che, quand'anche non abbiano raggiunto il limite di età o di servizio, si trovino in tali condizioni fisiche od intellettuali da essere reputati non idonei all'adempimento dei doveri inerenti alle loro funzioni.

MELE, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MELE, *relatore*. Ho chiesto di parlare su questo art. 5 perchè mi parrebbe opportuno che l'onor. ministro dichiarasse se le Commissioni di vigilanza, di cui all'articolo stesso, corrispondano a quelle Commissioni distrettuali contemplate dalla legge precedente.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Confermo che esse corrispondono perfettamente.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti questo art. 5; chi l'approva favorisca di alzarsi.

(Approvato).

Art. 6.

Nello stesso termine, di cui al precedente articolo, potranno essere dispensati dal servizio, previo parere della Commissione, di cui al precedente articolo, quei funzionari di cancelleria, che sottoposti a procedimento penale, anche prima della pubblicazione della presente legge, per delitti contro la pubblica amministrazione, o pei delitti di falso, truffa o appropriazione indebita, siano stati assoluti per insufficienza di indizi o per non provata reità, o pei quali sia stato dichiarato non luogo a procedimento per prescrizione o per mancanza o remissione di querela, oppure che siano stati puniti più di una volta per ragioni disciplinari con la privazione dello stipendio o con la sospensione dall'ufficio.

I funzionari contemplati nei due articoli precedenti potranno chiedere di essere sentiti personalmente o ammessi a presentare per iscritto le loro deduzioni nel termine che verrà stabilito dal regolamento.

PETRELLA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETRELLA. Onorevoli Senatori! Quando l'altro giorno il ministro proponente la legge, richiamò l'attenzione del Senato sull'art. 6 e lo lesse, sentii subito il dovere di fare sull'articolo medesimo qualche osservazione, ed inviai la mia preghiera all'onorevole Presidente, affinché mi desse la parola.

Io lodo il concetto informatore dell'articolo; inteso alla epurazione del personale, e mi associo all'articolo medesimo anche nella parte più grave, che è l'ultima; quella cioè d'infliggere la pena della dispensa dal servizio anche a quei funzionari, i quali abbiano solamente riportato delle pene nei giudizi disciplinari. Però se mi associo a questo, trovo, a mio modesto modo di vedere, che l'articolo per una parte è mancante, per un'altra è esuberante: e se fosse lecito a me, innanzi a questo Consesso, di trattare l'articolo come un infermo, direi che soffre di anemia e di esuberanza, che può portare a gravi conseguenze. Spiego subito le mie parole, e brevissimamente, come è mio costume. Quest'articolo fa una enumerazione di delitti e dice che possono essere dispensati dal servizio in seguito a parere della Commissione, i funzionari di cancelleria sottoposti a procedimento penale, anche prima della pubblicazione della presente legge, per delitti contro la pubblica amministrazione (questi sono gravissimi ed io mi associo); delitto di falso (è parola generica questa ed è dato, a chi deve applicare questo articolo, di poterlo largamente interpretare, come si è fatto in casi simiglianti, e sta benissimo e mi associo); e poi vengono i reati contro la proprietà e sono enunciati così: « truffa o appropriazione indebita ». Qui mi pare che vi sia il difetto, perchè i maggiori reati contro la proprietà non vi sono compresi; difatti, furto, rapina, estorsione, ricatto e la ricettazione che è pedissequa di questi reati, non sono compresi. Eppure sarebbe una cosa nuova, perchè in tutte le nostre leggi, nella legge elettorale politica, nella legge comunale e provinciale, nella legge sui probiviri e in quella sui giurati questi reati sono compresi. A me pare che la lacuna sia evidente e mi parrebbe grave, anzi enorme, che possa essere dispensato dal servizio un funzionario di cancelleria, il quale, avendo ricevuto 5 lire (appropriazione indebita) per portarle ad un individuo se le è messe in tasca, ma poi, venuta la querela, le resti-

tuisce, perchè ciò non lo sottrae alla sanzione di questo articolo, mentre poi va esente dalla pena, di cui in questo articolo, colui che abbia commesso un furto, e per difetto d'indizi, sia stato dichiarato non luogo a procedere contro di lui. Pare a me qui vi sia l'anemia. Vediamo dove vi sarebbe la pletora. Ho bisogno di leggere poche parole per essere più chiaro; non mi dilungo, perchè fortunatamente tanto nel ministro proponente quanto in tutti i componenti dell'Ufficio centrale vi sono degnissimi cultori di diritto, e quindi posso risparmiarmi la dimostrazione: basta accennare talune cose perchè siano comprese. Dunque dice l'articolo (e leggo togliendo le parole che non servono alla mia tesi): « Sono colpiti da questo articolo coloro che sono sottoposti a procedimento penale, che sono stati assolti per insufficienza d'indizi o per mancanza o remissione di querela .. ».

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. O per mancata reità.

PETRELLA. Quella è un'altra ipotesi: ho detto che sopprimo le parole inutili alla mia tesi. Dunque coloro per i quali non c'è stata querela, e quindi si è detto non farsi luogo a procedimento, potrebbero essere colpiti da questo articolo. Ora domando a giuristi, quale è il reato perseguibile con azione penale, che qui è preveduto? Uno solo, l'appropriazione indebita semplice. Ed ora faccio una seconda domanda: quando nei reati perseguibili ad istanza di parte, manca la querela, può forse il giudice istruttore o il pubblico ministero fare indagini? Niente affatto; non le potrebbero fare perchè si snaturerebbe quel diritto che il Codice e la procedura consentono alla parte. Ed allora cosa succede? Succede che non c'è niente, che possa colpire il funzionario.

Per conseguenza io credo che la parola *mancanza* di querela debba sopprimersi; e che debba sopprimersi lo dice lo stesso articolo.

Se ne vuole una prova? eccola: L'articolo dice, « coloro che sottoposti a procedimento penale », ecc., ora il procedimento non è l'istruttoria, il procedimento vi è quando il giudice istruttore, colla sua ordinanza, o la Camera di Consiglio rimandano a giudizio; ma se non c'è querela come può avvenire questo rinvio a giudizio? Forse m'ingannerò, ma io credo che sarebbe opportuno sopprimere la pa-

rola *mancanza*, per evitare possibili danni ai funzionari.

Ed un'altra preghiera: a me pare pericoloso il lasciare scritto nell'articolo solamente così: « per *prescrizione* o *remissione di querela* » perchè potrebbe accadere che fosse data querela per un delitto, per il quale la prescrizione si verifica, ad esempio, dopo 5 anni, al 6° anno. Il giudice istruttore o il procuratore del Re dando mano all'istruzione, trovano che il tempo al quale rimonta il voluto delitto importa essersi verificata la prescrizione, e dicono che non vi è luogo da procedere, essendo intervenuta la prescrizione.

In questo caso, come ognuno vede, lo individuo soggetto alla querela non ha potuto spiegare nessuna difesa. Non occorre che io stia a spiegare a degli eminenti giuristi, il fondamento della prescrizione in materia penale è ben diverso da quello della prescrizione in materia civile: basterà ricordare che il fatto del tempo trascorso, fa svanire o rende difficilissimo raccogliere le prove tanto per l'accusa, quanto per la difesa; quindi l'individuo in questione (pel quale cioè si pronunziò il non luogo a procedere per prescrizione) non potrebbe difendersi; ond'è che l'articolo così com'è concepito non può a mio credere stare.

Lo stesso dicasi per la « *remissione* »; dalla querela poichè se il reato è perseguibile a istanza di parte, dopo la querela, si domanda la ratifica di essa per un articolo del Codice di procedura che non starò a citare; può accadere che chi ha dato la querela non la ratifichi, ma desista, e tutto finisce qui, e allora l'imputato di ciò non saprà nulla. Domando io come si potrà colpire costui, con la sanzione gravissima della dispensa del servizio, se non ha potuto difendersi, se ha perfino ignorato che vi fu una querela contro di lui?

Se vogliamo che rimangano le parole « *prescrizione* e *remissione* », diciamo: « quando si verificano questi due casi dopo l'apertura del dibattimento; perchè allora, se non altro, vi è stata l'istruzione, il giudice istruttore avrà accapato qualche elemento, e l'individuo che sarebbe colpito dalla sanzione dell'articolo che discutiamo, potrà difendersi.

Riassumo quindi le mie preghiere negli emendamenti che, per non perdere tempo, leggerò:

Dopo la parola « *falso* » dovrebbero, invece,

delle parole « truffa o appropriazione indebita » (che andrebbero cancellate), leggersi le seguenti: « e quelli (delitti cioè) contro la proprietà preveduti nei capi 1 a 5 (articoli 402 a 421) escluso il 420 che riguarda il rinvenimento di oggetti smarriti) del titolo X del libro II del Codice penale ».

Secondo emendamento sarebbe la soppressione delle parole: « per mancanza ».

E terzo, dovrebbe dirsi « non luogo a procedimento per prescrizione dichiarata o remissione avvenuta dopo l'apertura del dibattimento ».

Non ho altro da dire.

VACCA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VACCA. Il senatore Petrella ha proposto di togliere dall'art. 6 la parola « mancanza » perchè, ha osservato, quando si tratta di reati per i quali si procede a querela di parte, se questa non interviene, non sorge il procedimento. Ma io farei osservare al senatore Petrella che con la parola « mancanza » si prevede il caso in cui il reato all'inizio del procedimento presenta i caratteri di reato perseguibile di ufficio, e poi, all'esito delle prove, il magistrato riconosce che è, invece, perseguibile a querela di parte, e che la parte lesa non ha fatto istanza di punizione.

Ecco perchè io ritengo che questa parola « mancanza » dev'essere conservata. Essa, ripeto, si riferisce ad un concetto diverso da quello al quale alludeva il senatore Petrella e ad un caso specifico che dev'essere espressamente preveduto. Si denuncia, senza dare querela, un'appropriazione indebita qualificata, mentre poi all'esito dell'istruttoria si riconosce che trattasi di appropriazione indebita semplice. In tal caso, che cosa fa il giudice istruttore? Dichiaro appunto non farsi luogo a procedimento per la mancanza della querela, relativamente ad un reato che sulle prime aveva l'apparenza di un reato perseguibile di ufficio, quando, invece, dopo l'esame delle prove, l'apparenza fu distrutta dalla realtà.

PETRELLA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETRELLA. A me non era sfuggita l'osservazione testè fatta dall'egregio collega, ed anzi la stessa domanda me l'ero fatta da me stesso. Però osservai subito: Quando si fa una denuncia al giudice istruttore o al procuratore del Re,

e questi signori leggono la denuncia o studiano il fatto, che si qualifica reato da parte di colui che lo denuncia, io non debbo credere quei magistrati talmente negligenti da non esaminare e vedere anche a primo aspetto se il fatto è di azione privata. Lo svolgimento delle prove è quello che dà modo a ritenere se il reato esiste o non esiste ed è la guida per quello che si deve fare; ma ciò non toglie che anche prima di esso svolgimento, si veda se il reato è di azione pubblica.

MAZZIOTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZIOTTI. Desidererei un semplice chiarimento dall'onor. ministro.

Nei primi quattro articoli del disegno di legge, già da noi votati, si parla sempre di funzionari delle cancellerie e delle segreterie. Invece nell'art. 5, anch'esso già votato, e nell'art. 6, di cui ora discutiamo, si parla della dispensa del servizio unicamente per i funzionari di cancelleria. Si viene quindi a questa conseguenza, veramente strana e grave, che mentre i funzionari di cancelleria se incorrono in alcuno dei reati indicati dall'articolo, possono essere dispensati dal servizio, invece i funzionari di segreteria vanno esenti da questa punizione, qualunque reato commettano.

È questa l'interpretazione che naturalmente si desume dalla lettera dell'articolo, e che conduce, come dicevo, a conseguenze evidentemente ingiuste. Prego quindi l'onor. ministro di darmi spiegazioni al riguardo.

LUCCHINI LUIGI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCCHINI LUIGI. Io non mi sarei permesso d'interloquire su queste disposizioni del progetto di legge, che ho già dichiarato non avrebbe riscossa la mia approvazione, pur contribuendo nell'Ufficio centrale a farlo accettare, se non per gli argomenti, meglio che da me, accennati dal valoroso relatore dell'Ufficio medesimo. Ma, dopo le osservazioni fatte dal senatore Petrella, che in certo qual modo, venne quasi a provocare il mio intervento (sebbene egli non ne avesse assolutamente bisogno, poichè è tanta la sua autorità che basta una sua osservazione per richiamare l'attenzione del Senato in argomento), io non posso fare a meno, in una materia così delicata e così importante, di manifestare la mia opinione.

Devo però dire subito come io sarei assai più radicale che non si dimostri il senatore Petrella nell'apprezzare le disposizioni di codesto art. 6; le quali a me sembrano veramente contrarie ai principii più elementari, non solo del procedimento penale, ma di una legislazione civile.

Io non credo che in Europa ci sia altra legislazione la quale attribuisca ai pronunciati di non farsi luogo a procedere, effetti giuridici di questa natura, fino al punto di produrre l'espulsione da un pubblico ufficio, ossia la maggior onta che possa recarsi a un cittadino che serve il proprio paese consacrando l'opera e la vita sua nelle Amministrazioni dello Stato. Ma più grave ancora, per non dire enorme, è che si attribuisca quest'effetto al proscioglimento derivante dalla prescrizione dell'azione penale.

Come disse benissimo il senatore Petrella, la prescrizione è un provvedimento, è un istituto affatto indipendente dalla volontà delle parti, che opera per il semplice trascorso del tempo, di maniera che qualunque individuo, il quale per un complesso di circostanze e magari senza alcuna sua colpa, si trovi sul banco degli accusati (perchè imputato non vuol dire colpevole e tanto meno condannato), si vede preclusa ogni difesa, e si vede messo fuori causa d'ufficio, per quanto egli chieda e voglia scolarsi. La prescrizione opera fatalmente, imprescindibilmente, lo voglia o non lo voglia il giudicabile. Quindi, mettere a suo carico il provvedimento giudiziale che la riconosce e dichiara, pare a me che sia proprio anti-giuridico, incivile, direi quasi selvaggio, contrario, come dicevo a ogni norma più fondamentale del procedimento.

Il progetto poi pecca, a mio modo di vedere, di una incoerenza, in quanto che attribuisce la potestativa dispensa dall'ufficio alla pronuncia giudiziale di non farsi luogo per mancanza di indizi, ossia di prova, e non l'attribuisce alle analoghe pronuncie istruttorie.

La legge dice proprio così: « siano stati *assolti* per insufficienza d'indizi », la quale formula si applica soltanto nel dispositivo del giudizio. Ora non occorre dire quanto più giustificabile sarebbe, trattandosi di proscioglimenti istruttori, che lasciano sempre aperto l'adito a nuove indagini processuali, ed eventualmente

a una nuova imputazione, mentre quelli del giudizio orale sono irrettrabili.

Al contrario, il senatore Petrella vorrebbe limitare il caso della prescrizione soltanto quando si pronunciasse in corso di giudizio. Io però non vedrei la ragione di distinguere, neppure qui, fra istruttoria e giudizio, poichè può essere una mera casualità che la prescrizione si avverta e si applichi in un momento piuttosto che in un altro.

Non rare volte accade che della prescrizione si discuta persino nel giudizio di Cassazione, cioè all'estremo limite del procedimento, per il semplice fatto di non averla avvertita prima, o perchè l'imputazione originaria sia andata degradandosi e trasformandosi. D'altra parte, le questioni di prescrizione sono non rare volte assai difficili; si trattano durante tutto il procedimento, e se ne viene a capo soltanto alla fine. Dunque non v'è motivo di fare la proposta distinzione tra un periodo e l'altro del procedimento.

Io già ho indugiato anche troppo sopra questo argomento: ne chiedo scusa al Senato, ma ne devo riversare la colpa, se colpa si può dire, al senatore Petrella che, giustamente, ha reso accorto il Senato delle incoerenze che si lamentano nell'articolo 6, che davvero non arrivo a comprendere come sia passato così liscio nell'altro ramo del Parlamento.

GAROFALO, *dell' Ufficio centrale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAROFALO *dell' Ufficio centrale*. L'on. Lucchini avrebbe ragione, se l'articolo che si discute disponesse che i funzionari, i quali sono stati assolti, per non provata reità, in seguito a processo per quei delitti di cui qui si tratta, dovessero essere senz'altro dispensati dal servizio; in questo io, senza dubbio, mi associerei all'on. Lucchini, ma la disposizione non è questa. Si dà soltanto una facoltà, per l'esercizio della quale si esige il parere di una Commissione la quale dovrà esaminare i fatti. Tra questo, e ciò che dice l'on. Lucchini mi pare che ci sia una grande differenza.

Senza dubbio, gli indizi che si saranno raccolti, saranno stati giudicati non sufficienti per il giudizio, ma ciò non vuol dire che dalla lettura degli atti del processo, la Commissione non possa formarsi il convincimento che il

funzionario (se pur non si è raggiunta a suo riguardo tal prova dei fatti da poter essere rinviato a giudizio, o da poter essere condannato), ha dato luogo però a dubitare molto della sua onestà o della sua onorabilità. E talvolta può accadere che si escluda il dolo, ma che restino fatti tali da mostrare la grave negligenza del funzionario o da provare che egli sia inetto o inabile. In simili casi la Commissione potrà proporre la dispensa dal servizio, benchè il funzionario non sia stato condannato per il reato ascrittogli. A me sembra dunque che la disposizione sia pienamente giustificata.

LUCCHINI LUIGI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCCHINI LUIGI. Non mi ha fatto meraviglia di essere contraddetto dall'onorevole collega senatore Garofalo. Fra di noi c'è grave dissenso in linea di principii scientifici, e quindi è facile che non andiamo d'accordo nelle applicazioni.

Insistendo peraltro nel mio concetto, mi sembra difficile che si possa giustificare codesta facoltà di nuove indagini, di sovrapposizione all'opera dell'autorità giudiziaria, che pronunziò il suo responso di proscioglimento: e ciò in odio a un personale che fa parte della famiglia giudiziaria e che collabora, per la sua parte, all'azione e alla decisione del magistrato.

Ma ho chiesto di dire ancora una parola in argomento per osservare che quanto si dispone nell'art. 6 è anche fondamentalmente contrario alla norma sancita nella legge 30 gennaio 1902 sul casellario giudiziario, che ha vietato la comunicazione alla stessa autorità giudiziaria dei giudicati di proscioglimento, qualunque ne sia il motivo.

Ora, se di questi giudicati neppure l'autorità giudiziaria può farsi carico nelle sue indagini (e vi sono sentenze supreme che hanno dichiarato la nullità di giudicati che argomentassero in qualsiasi modo da queste pronunzie), a maggior ragione ciò deve essere precluso a Comitati o Commissioni di carattere più o meno amministrativo ed eccezionale, peggio ancora poi, torno a dire, in danno di quel personale che è addetto alla stessa amministrazione della giustizia.

TASSI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TASSI. Ho chiesto la parola unicamente perchè, essendosi contro questo articolo sesto del

disegno di legge così efficacemente ed autorevolmente pronunciati i più insigni magistrati del nostro paese, che appartengono al Senato, pareva conveniente a me che esprimesse il proprio pensiero anche chi appartiene al foro militante, e, mentre apprezza gli intendimenti del proponente la legge, non conviene in una disposizione che, come si presenta, non risponde alle esigenze della giustizia e del diritto. In verità non si capisce come questo articolo sia stato così infelicemente compilato.

I rilievi, che sono stati fatti testè dai senatori Petrella e Lucchini, sono tali che bisognerebbe far violenza al retto senso giuridico, per poter votare questo articolo così come è stato presentato.

I cancellieri, i quali versano in grandi angustie e si sentono ognor più jugulati dalla continua ascesa del costo di quanto è necessario alla vita, si preoccupano soltanto di questa parte della legge, che loro arreca un immediato beneficio economico, nè sono insorti, come pur avrebbero dovuto vigorosamente insorgere, contro una disposizione come quella in esame, che oltre al presentare i difetti e pericoli gravissimi così sapientemente rilevati dall'illustre senatore Petrella e dal senatore Lucchini, si aggrava maggiormente per ciò, che il senatore Garofalo vorrebbe far assurgere a giustificazione e a moralizzazione dell'articolo sottoposto alla nostra critica di legislatori.

Dice il senatore Garofalo, che non si tratta qui di una prescrizione rigorosa e indefettibile, ma di una semplice facoltà di procedere, o meno a quanto l'articolo stabilisce, cosicchè in pratica l'applicazione del relativo disposto sarà fatto in guisa, che il grave provvedimento della dispensa del servizio non ricada effettivamente che sui funzionari, i quali, se ne ritengano meritevoli.

Ma, appunto perchè si tratta di una semplice facoltà, che esercitata può dar luogo a disastrose conseguenze per il funzionario e la sua famiglia, importa che noi siamo cauti e rigorosi nel concederla e dobbiamo circondarla di tutte le opportune guarentigie. L'autorità investita di questa facoltà ne userà certo credendo di compiere un giusto e sacro dovere: ma nulla impedisce che l'autorità stessa possa essere, con mille sottili ed insidiosi accorgimenti, mal prevenuta od informata da chi, per interessi o ri-

sentimenti personali, o per avversioni politiche, o per altra passione voglia mettere al bando chi nella santità del lavoro si è fatta una nuova vita.

Dichiaro adunque che io, sia nella mia qualità di senatore, sia ricordando la toga che da oltre 40 anni mi consente di disputare in materia di diritto, non posso affatto votare questo articolo, il quale, oltre palesare i fenomeni di anemia e di iperemia, di cui ha parlato il collega Petrella e i pericoli incivili denunciati dal senatore Lucchini, ha l'enorme difetto di abbandonarne l'applicazione a quell'arbitrio, che il senatore Garofalo credette di porre in risalto a difesa della disposizione in esame.

Il partito migliore, a parer mio, si è che quest'articolo venga modificato sapientemente. E poichè questo è difficile a farsi con un lavoro d'intarsio affrettato, o di mosaico, per quanto sia valoroso artefice l'onor. senatore Petrella, propongo che questo art. 6 sia tenuto in sospeso e che il ministro, di accordo con l'Ufficio centrale (e, occorrendo, con gli autorevoli magistrati che hanno interloquito), formuli una edizione riveduta e corretta e la ripresenti al Senato. Noi allora lo voteremo con la coscienza tranquilla, nè dovremo aver rimorso se avrà dovuto essere ritardata l'approvazione del disegno di legge; perchè tale ritardo era doveroso e necessario, affinché non venissero consacrate delle enormità giuridiche, alle quali i legislatori italiani non si possono assolutamente inchinare. (*Approvazioni*).

Presentazione di relazioni.

FILOMUSI-GUELF. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FILOMUSI-GUELF. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione dell'Ufficio centrale sul disegno di legge:

Istituzione di un secondo posto di chimico saggiaiore nel ruolo organico del personale della R. Zecca.

PRESIDENTE. Do atto all'onor. senatore Filomusi-Guelfi della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

LAMBERTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAMBERTI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione dell'Ufficio centrale sul disegno di legge:

Sistemazione di due scuole elementari nautiche in Napoli e Venezia sulle navi Caracciolo e Scilla.

PRESIDENTE. Do atto all'onor. senatore Lamberti della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Riprenderemo la discussione del disegno di legge: « Riordinamento delle cancellerie e segreterie giudiziarie ».

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Ho ascoltato colla maggiore attenzione il discorso dell'onor. senatore Petrella e quelli degli altri oratori che hanno parlato su questo articolo. Io non credo che esso meriti le censure che sono state fatte.

Debbo anzitutto notare, come rilevai l'altro giorno nella discussione generale, che tale disposizione fu inscritta nel disegno di legge anche per voto delle rappresentanze dei cancellieri e segretari giudiziari, i quali riconobbero l'opportunità che il Parlamento, nel provvedere al miglioramento delle loro condizioni e all'assetto del personale, avesse anche reso possibile la epurazione necessaria per eliminare le persone che per la loro condotta non sono meritevoli della stima e della fiducia pubblica.

Non è quindi un provvedimento contro quel personale, ma una misura gradita alla grande massa dei funzionari, che giustamente aspira a vedere conservata al corpo al quale appartiene la stima e la considerazione alla quale ha diritto per i servizi quotidiani che rende all'amministrazione della giustizia.

Debbo poi aggiungere che non si tratta di una disposizione permanente della legge; ma di un provvedimento assolutamente transitorio. È in sostanza una misura analoga a quella già adottata per altre Amministrazioni dello Stato in termini pressochè identici, e che ha prodotto effetti salutari. Essa avrà la sua applicazione nei due casi indicati dagli art. 5 e 6 del disegno di legge, quelli cioè dei funzionari che si trovino in tali condizioni fisiche od intellettuali da essere reputati non idonei all'adempimento dei doveri inerenti alle loro funzioni; e

quella dei funzionari sottoposti a procedimento penale per delitti contro la pubblica amministrazione o per altri delitti attinenti al servizio che è loro affidato, ovvero siano stati puniti per gravi mancanze disciplinari. Questa ultima categoria si riferisce soltanto a coloro che hanno dovuto reiteratamente subire le maggiori sanzioni di carattere amministrativo. Tale disposizione, che nel concetto di chi preparò la legge si applica ai funzionari delle cancellerie e delle segreterie...

MARIOTTI. Ma non è scritto nella legge.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Ripeto che questo fu il concetto al quale s'ispirò il disegno di legge.

MAZZIOTTI. Ma questa è legge.

PRESIDENTE. Non interrompa, onorevole Mazziotti.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. L'art. 6 non dà facoltà al Governo di dispensare senz'altro dal servizio, ma di denunciare il funzionario che si trovi nelle condizioni suindicate ad una Commissione speciale incaricata di dare il suo parere sulla dispensa dal servizio, con tutte le guarentigie per un giudizio sereno e coscienzioso.

Questa Commissione, che sarà la stessa di cui è parola nell'art. 10 della legge, verrà composta in modo da equivalere ad una vera magistratura, comprendendosi in essa, in maggioranza, magistrati appartenenti ai più alti gradi dell'ordine giudiziario. Essa sarà presieduta da un presidente di sezione della Corte di cassazione designato dal primo presidente, dall'avvocato generale della Corte di cassazione, da un consigliere della Corte medesima eletto in assemblea generale, e ne faranno parte inoltre due alti funzionari del Ministero di grazia e giustizia; e, oltre l'ufficio permanente di cui all'art. 10, avrà il mandato di dare il suo parere sulle proposte di dispensa dal servizio dei funzionari denunciati, ai quali è riconosciuto il diritto di essere sentiti personalmente o ammessi a presentare per iscritto le loro deduzioni nel termine che verrà stabilito dal regolamento. Il diritto alla difesa completa le garanzie dei funzionari denunciati, mettendo in grado la Commissione di chiarire le circostanze che possono giustificargli, o che possono valere ad attenuare la loro responsabilità. Agli effetti delle condanne penali in genere provvede la

legge comune sullo stato giuridico di tutti gli impiegati dello Stato. Perciò, ai fini dell'epurazione, si sono indicati soltanto i reati che hanno più diretta attinenza colle funzioni speciali affidate ai funzionari dei quali ci occupiamo.

Mi sembra quindi che i dubbi e le osservazioni che sono state sollevate, data la natura del provvedimento proposto, non possono consigliare la trasformazione dell'articolo colla indicazione di tutti i reati contemplati dal Codice, ai quali, giova ripeterlo, provvede la legge sullo stato giuridico, che rimane integra in tutte le sue applicazioni.

Dando a queste disposizioni il significato che ho accennato, i dubbi potranno essere eliminati. Mi auguro quindi che l'articolo del quale si discute sarà approvato.

PETRELLA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETRELLA. Tutto quello che ha detto l'onorevole guardasigilli non è risposta alle mie osservazioni. Io ho cominciato col dire quale fosse lo scopo che aveva dettato l'articolo, secondo me, e appunto per quelle garanzie, di cui ha già parlato il ministro, poteva la cosa essere approvata; io ho fatto la mia modesta prima osservazione sul fatto che mentre si includono i reati di nessuna importanza, si escludono quelli gravissimi; e su questo non ho avuto risposta.

Io credo che il collega Lucchini sia della mia opinione.

Quanto alla seconda mia osservazione, potrei non insistere in vista di quel caso, rarissimo del resto preveduto dal collega Vacca.

Quanto al terzo, quello della prescrizione (e questo serve anche perchè il collega Lucchini possa vedere quanto io abbia in pregio la sua osservazione), io avevo proposto quel temperamento, perchè quando vi è stato il dibattimento, una istruzione vi è pure stata, ed è già qualcosa che può servire come elemento alla Commissione per dare il parere al ministro sul se convenga o non collocare a riposo il funzionario. Quindi tengo fermo su questo e sull'altro emendamento, o per meglio dire sull'aggiunta, che cioè si debbano includere tra i reati tutti quelli che sono compresi dagli articoli 402 al 421 Codice penale, eccetto che si tratti di cosa smarrita (art. 420).

PRESIDENTE. Prego di mandare al banco della Presidenza l'emendamento scritto.

Presentazione di una relazione.

CASANA Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASANA. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Proroga del termine stabilito nell'art. 1 della legge 12 luglio 1896, n. 303, per l'esecuzione delle opere di fognatura della città di Torino e modificazione degli articoli 10 e 11 della legge medesima.

PRESIDENTE. Do atto all'onor. Casana della presentazione di questa relazione, la quale sarà stampata e distribuita.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Continueremo la discussione del disegno di legge: « Riordinamento delle cancellerie e segreterie giudiziarie ».

Domando all'onorevole senatore Tassi se persiste nella sua proposta sospensiva.

TASSI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TASSI. Io debbo persistere nella proposta, che ho fatto, di concordare una formula più corretta ed accettabile di questo articolo 6. Riconosco tutte le buone intenzioni che lo hanno ispirato; ma si sa quello che dice il proverbio: « di buone intenzioni è lastricato l'inferno », e questo articolo potrebbe essere davvero l'inferno per non pochi cancellieri.

E poichè ho la parola, dirò qualche cosa in risposta alle eloquenti osservazioni fatte dall'onor. ministro.

Anzitutto egli ha detto: questo articolo risponde ad un desiderio esplicito e concorde della classe dei cancellieri. Ed io do lode ai cancellieri di questo loro desiderio. Essi dicono: « vogliamo che la nostra famiglia non sia contaminata dal contatto di colleghi indegni della funzione di alta fiducia che ci è affidata ». E questo scrupolo fa loro altamente onore. Se l'articolo rispondesse semplicemente a questo concetto, darei plauso al ministro e direi: si voti così com'è. Ma si va più in là, in quanto la disposizione in esame presenta pericoli gravi nella sua applicazione, le cui conseguenze potrebbero riuscire disastrose ed ingiuste, per

quanto ci dia alto affidamento la Commissione giudicatrice, della cui composizione il ministro ci ha parlato. Forsechè la bontà ed eccellenza dei componenti di questa suprema Commissione rende meno cattiva la disposizione?

Dice l'onor. ministro: Le vostre critiche avrebbero serio valore, se si trattasse di una disposizione punitiva: ma questo art. 6 non contempla che una facoltà di denunciare.

Ora, me lo permetta onor. ministro; quanto ella mi obietta non è esatto - non si tratta di una facoltà di denunciare, ma di una facoltà di dispensare.

Questo è quello che dice l'articolo.

Ora, la dispensa potrà essere da qualcuno considerata come una specie di collocamento a riposo, più o meno onorifico, ma, nel concetto generale, la dispensa equivale alla destituzione; e volere o volare, questa sarà la interpretazione comune del pubblico buon senso, perchè non si potrà mai disgiungere la dispensa dal servizio dalla causa di quella dispensa, che è scritta nell'articolo, pel quale si avrà effettivamente una speciale condanna, anche quando la prescrizione chiuda la bocca all'accusa e all'indagine legale.

Quando siamo in presenza di una conseguenza tanto grave, come negare che in sostanza la disposizione non sia punitiva, in seguito, sia pure ad una denuncia facoltativa?

E, se questo è innegabile, ne discende inesorabilmente logica la conseguenza di una modificazione di questo articolo che, foggiate come è, costituisce un grave errore giuridico ed un grave pericolo d'ingiustizie. Nè toglie forza alla critica il carattere transitorio delle disposizioni, al quale il ministro affida anche l'approvazione di questo articolo; perchè non possiamo, nè dobbiamo permettere che, anche in un breve periodo di transizione avvengano, applicazioni di legge che riconosciamo assolutamente errate.

Si obietta come argomento irresistibile, un metodo di opportunità politica e si dice: Modificando anche una sola parola del progetto, questo dovrà tornare alla Camera, che è già sulle mosse per andare in vacanza e si tarderà fino a novembre. Questo ritardo recherebbe grave danno e bisogna scongiurarlo approvando tutto, come ci viene ammannito.

Ma è proprio per questo che il Senato del

Regno, di cui fanno parte tanti giuristi, debba accettare per forza una disposizione come questa e fare una legge cattiva? Dobbiamo proprio mangiare, come suol dirsi, un rospo vivo, approvando senz'altro, noi vecchi del Senato, tutto ciò che i giovani della Camera hanno deliberato (*Interruzioni vivissime*).

Francamente questo no. Abbiamo non ha guari in una specie di nostra costituente espresso i nostri voti nel senso appunto, che non ci si tratti così, portandoci, all'ultima ora e colla stagione ostile, progetti gravi che meritano seri studi e illuminato dibattito, costringendoci a votarli tali e quali anche quando la nostra coscienza giuridica si ribelli e la discussione ne manifesti i difetti. Compriamo dunque il nostro dovere di emendatori, senza alcuna preoccupazione, nell'interesse del diritto e della legge.

Procuriamo di metterci d'accordo, evitando anche il più lontano pericolo di danno imminente, perchè, se anche un solo atto di ingiustizia si potesse commettere per la meno felice applicazione di questo articolo, sarebbe tale fatto da farci rimpiangere di avere approvato la legge. (*Approvazioni*).

Presentazione di relazione.

FINALI, *presidente della Commissione di finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINALI, *presidente della Commissione di finanze*. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

• Trasporto di fondi residui dal bilancio dell'interno a quelli dei Ministeri delle poste e dei telegrafi e delle finanze, per la costruzione di locali nella stazione internazionale di Domodossola e in quelle di Preglia, Varzo e Iselle.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole presidente della Commissione di finanze della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Continueremo la discussione sul disegno di legge: « Riordinamento delle cancellerie e segreterie giudiziarie ».

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Rispondo all'on. senatore Tassi che non è mio proposito chiedere al Senato quanto egli ha accennato. Il Senato esercita il suo alto ufficio colla pienezza di autorità che lo Statuto gli dà; e ad essa tutti rendiamo omaggio. Ma è proprio il caso di dire che con questa disposizione s'invita il Senato a sanzionare un grave errore giuridico?...

LUCCHINI LUIGI. Gravissimo.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*... A mio giudizio no, e mi duole di non trovarmi d'accordo con un giurista illustre come è il senatore Lucchini.

Si vuole forse con questa disposizione riprodurre le disposizioni del Codice penale?...

LUCCHINI LUIGI. Codice penale austriaco.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*... Parlo del Codice penale italiano: il Codice austriaco non ha nulla a vedere, onor. Lucchini, colle nostre discussioni.

Non si tratta, debbo insistere su ciò, di riprodurre in questo articolo tutti i reati preveduti dal Codice penale, nè di fare una legge nuova sulle responsabilità dei funzionari; ma di indicare soltanto quei fatti delittuosi che possono avere rapporto colle funzioni degli impiegati contemplati in questa legge. Perciò non si parla dei reati contro la proprietà o contro le persone, e in genere di tutti gli altri reati che le leggi comuni sugli impiegati opportunamente contemplano.

Mi permetto di segnalare ciò all'attenzione degli eminenti giuristi, che hanno partecipato a questa discussione, e non dubito che vorranno riconoscere l'importanza di queste considerazioni. E con ciò non si è violata, a mio avviso, alcuna norma di legge e nessun criterio di diritto.

L'onor. senatore Tassi vorrà pertanto riconoscere che non esiste l'errore giuridico che ha denunziato, posta la questione nei termini che ho indicato e che precisano il vero senso dell'articolo.

Io spero quindi che il Senato darà il passo anche a queste disposizioni, che soddisfano i voti degli stessi funzionari, rendendo possibile quel risanamento e quell'epurazione che anch'essi con nobile intendimento invocano.

Se ho poi accennato al desiderio che il Senato non indugi nell'approvazione della legge, ciò non l'ho fatto certamente nell'intento che il Senato non eserciti, colla larghezza che vorrà, il suo diritto di emendare la legge, ma per segnalare che le urgenze del pubblico servizio sono tali e così gravi da giustificare il ministro di grazia e giustizia se insiste perchè il disegno di legge possa avere la sua attuazione al più presto possibile. (*Approvazioni*).

BALENZANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BALENZANO. Io avevo domandato la parola prima dell'onorevole ministro, perchè era mia intenzione di dir male quello che egli ha detto invece tanto bene in risposta all'onor. Tassi.

Non parlo dell'osservazione molto accorta ed acuta del senatore Petrella, perchè riconosco che, specificandosi i reati nell'art. 6, non potevansi escludere i più gravi. È vero che i reati che commettono più facilmente questi funzionari sono appunto quelli indicati dalle disposizioni del progetto di legge, ma se c'è un cancelliere che è stato assolto per furto o per reati ancora più gravi, non comprendo come egli possa avere un trattamento migliore di chi sia stato assolto per truffa, ecc.

Ma, a parte quest'osservazione dell'onorevole senatore Petrella, io domando all'onorevole senatore Tassi perchè egli abbia tanto scrupolo ad applicare ai cancellieri ed ai funzionari delle segreterie giudiziarie quelle disposizioni e quei provvedimenti che abbiamo adottato per altre classi di funzionari. Nell'ultima legge per la magistratura abbiamo dato diritto al ministro, sentita una speciale Commissione, di dispensare dall'ufficio i magistrati che, per condizioni fisiche od intellettuali, non fossero più riconosciuti atti all'amministrazione della giustizia. Inoltre abbiamo fatto la legge per l'epurazione del Ministero della pubblica istruzione, con la quale abbiamo autorizzato il ministro a potere, sentita pure una Commissione speciale, licenziare i più alti funzionari della Minerva.

Anche qui si tratta di una epurazione di funzionari che hanno subito una processura, dalla quale si sono salvati per insufficienza di indizi o per altre ragioni, che estinguono l'azione penale, ma non determinano l'innocenza dell'inculpato. Allora una Commissione altissima, sentito l'imputato e visto il processo, giudica, se,

non ostante l'assoluzione per insufficienza d'indizi o per altre ragioni, quel funzionario possa degnamente continuare ad esercitare il suo ufficio oppur no.

Perchè ci facciamo prendere da questi scrupoli e non pensiamo a qualche cosa che è al di sopra dell'interesse individuale? Con quale fiducia sincera potremmo dire che individui, come quelli assolti per insufficienza di indizi o per altre simili ragioni, e per i quali una Commissione altissima la quale potrà essere anche presieduta dall'onor. senatore Lucchini, data la sua qualità di presidente della Corte di cassazione, visti gli atti del processo, sentito l'imputato, troverà che sono colpevoli in modo da rendersi incompatibili col loro ufficio, si debbano tenere ancora come cancellieri, come depositari delle cose più sacre della giustizia, quando sono stati riconosciuti indegni?

Io, quindi, come ho votato l'epurazione della magistratura e quella della Minerva, voto con tutta coscienza per l'epurazione di questi cancellieri, perchè è per me garanzia sicura il modo come, per le disposizioni della legge che stiamo discutendo, è costituito il collegio giudicante, è maggiore garanzia di quella che hanno oggi tutti i funzionari dello Stato che, benchè assolti per difetto d'indizi, possono essere soggetti a procedimento disciplinare.

Pregherei quindi l'onor. senatore Tassi di ricordarsi del decoro del Senato per altre occasioni, che non sia la modifica di questo articolo 6 del progetto di legge per i cancellieri.

LUCCHINI LUIGI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare, ma per fatto personale.

LUCCHINI LUIGI. Vada pure per fatto personale, comunque creda che il regolamento permetta di parlare anche più di due volte.

Dopo quanto ha detto l'onor. senatore Tassi non sentirei il bisogno di aggiungere altro per dimostrare che l'onorevole ministro non ha risposto adeguatamente ai dubbi e alle osservazioni fatte sul fondamento giuridico delle disposizioni in disputa. Che vuol dire il rilevare che non si tratta di disposizioni penali?

Sapevamo! Ma non sono forse disposizioni interdicenti di diritti, che hanno effetto degradante, che spogliano il cittadino e il funzionario del pubblico ufficio, che lo col-

piscono moralmente, civilmente, economicamente?

Riman fermo, adunque, tutto quanto mi sono permesso di osservare e che si riassume nel dire come, in un paese civile, non vi dovrebbe essere una legge la quale permettesse il ritorno sopra le pronunzie di assoluzione per opera di una Commissione, in qualunque modo composta e di qualsiasi natura essa sia, che nuovamente indagli sui fatti che sono stati oggetto del procedimento penale, chiusosi con una sentenza irretrattabile di proscioglimento.

Non sembra esatto nemmeno quanto dice l'onor. ministro, che la Commissione sia composta in prevalenza di membri della magistratura, perchè i magistrati sono due soltanto su cinque...

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia giustizia e dei culti*. Sono tre.

LUCCHINI LUIGI. ...Veri magistrati, ossia magistrati giudicanti sono due.

In secondo luogo questo è il peggiore dei servizi che si possa fare alla magistratura, quando la si chiama a pronunciarsi con norme e criteri contrari al buon diritto, contrari ai principii fondamentali del procedimento. Né il trattarsi di magistrati del più alto grado scusa la legge improvvida e incivile.

L'unico argomento appropriato e giusto contrapposto dall'onor. ministro è codesto, che se noi stiamo qui a contrastare queste disposizioni, noi manderemo a picco la legge.

Questa è la vera ragione che può scongiurare di ritoccare lo schema. E io infatti, torno a dire, mi sarei ben guardato dall'intervenire in questo dibattito, se il collega Petrella non avesse sollevato la questione del presente articolo; tant'è vero che io non ho fatto proposte e non ne faccio. Sono soddisfatto e pago, come di un discarico di coscienza, di aver fatto presenti le incoerenze e gli errori giuridici che, a mio modo di vedere, caratterizzano le disposizioni in esame.

MAZZIOTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZIOTTI. L'on. ministro ha risposto alla mia osservazione circa l'articolo 6 che non occorre alle parole « funzionari delle cancellerie » aggiungere « e delle segreterie » perchè ciò deve intendersi; ed ha mostrato l'intendimento

di dare a queste sue parole il valore di una interpretazione autentica.

Gli ho fatto osservare, e lo ripeto, che il titolo della legge parla di funzionari delle cancellerie e segreterie, e che tutti gli articoli ripetono sempre la stessa espressione. Dato ciò, non può essere dubbia l'interpretazione dell'art. 6; se esso parla solo di funzionari delle cancellerie, eliminando quelli delle segreterie, si deve intendere logicamente che la disposizione si applichi esclusivamente a quelli e non anche a questi. E sono sicuro che oramai anche l'onorevole ministro sia persuaso di ciò.

Consideri il Senato questa ipotesi: che un funzionario di segreteria sia colpito dalla dispensa dal servizio. Egli avrà certo diritto di ricorrere alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato impugnando il provvedimento, per violazione di legge. Né il Consiglio di Stato potrà dargli torto, perchè l'interpretazione della legge è appunto quella che dianzi accennavo.

Non bastano le sue dichiarazioni, onorevole ministro; la legge è quale risulta dal suo testo, non dalle dichiarazioni del ministro. Io credo quindi che l'articolo debba essere emendato.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia, giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia, giustizia e dei culti*. Torno a ripetere che la legge fu dalla Camera considerata come applicabile tanto alle cancellerie che alle segreterie senza distinzione come costituenti unico corpo. Ciò risulta da tutta la discussione.

L'onor. senatore Lucchini, ha osservato che nella Commissione di cui si parla non è in prevalenza la magistratura. La Commissione, è vero, contiene due membri della magistratura giudicante e uno del pubblico ministero; ma ciò non importa che tutti e tre non appartengano all'ordine giudiziario. Il pubblico ministero ha una funzione propria, ma non cessa perciò di essere magistrato, nè l'appartenere questo magistrato alla categoria dei requirenti può diminuire la garanzia che è data ai funzionari. Del resto non siamo di fronte ad un giudizio vero e proprio, ma di un parere dato per un provvedimento di carattere eccezionale. Non si tratta di formulare sentenze, ma si tratta di esaminare se un funzionario è dive-

nuto incapace o indegno della fiducia dell'amministrazione. E il giudizio espresso da una Commissione come quella indicata nella legge offre ogni garanzia a tutela di ogni legittimo interesse dei funzionari.

VACCA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VACCA. In verità comprenderei tutte le obiezioni che si sollevano contro l'art. 6 nella parte che concerne le ordinanze di non luogo per insufficienza di indizi e le sentenze di assoluzione per non provata reità, se nella nostra legislazione queste ordinanze e queste sentenze non avessero alcun valore. Ma pur troppo la nostra legislazione accorda valore a simili sentenze ed ordinanze. A prescindere dalla legge sulla pubblica sicurezza e da altre leggi, la legge comunale e provinciale, ad esempio, dispone che coloro i quali sono stati prosciolti per insufficienza di indizi non possono far parte della Giunta provinciale amministrativa. Se, adunque, coloro che trovansi colpiti da simili ordinanze e sentenze non possono essere assunti a qualche pubblico ufficio, parmi che non bisognerebbe avere difficoltà di votare l'articolo 6, il quale stabilisce la dispensa dall'ufficio non già di diritto, ma previo il parere di un'autorevole Commissione.

L'onor. Lucchini ha detto: come volete accordare valore a queste ordinanze e a queste sentenze se perfino nella legge sul casellario è disposto che di esse non può essere fatto cenno nel certificato che si presenta all'autorità giudiziaria? (*Cenni di diniego dell'onor. senatore Lucchini*).

Ma l'onor. Lucchini, autore della legge sul casellario giudiziale, sa che nelle disposizioni relative all'attuazione di detta legge vi è una disposizione con la quale si stabilisce che, quando non si può conferire o deve togliersi l'esercizio di un pubblico ufficio a chi ha riportato una determinata decisione, l'autorità giudiziaria può chiedere una dichiarazione dal casellario...

LUCCHINI LUIGI. L'autorità giudiziaria no: tutti gli altri sì, ma l'autorità giudiziaria no.

VACCA. Rettifico... l'autorità può chiedere una dichiarazione dal casellario con cui si attesti l'esistenza di questa decisione. E la Commissione, la quale compie una funzione amministrativa, avrebbe il diritto di richiederlo.

PRESIDENTE. Non faccia dialoghi, chè il regolamento lo vieta. (*Rumori*).

DE BLASIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE BLASIO. Domando mille scuse al Senato se l'infastidisco colla mia poverissima parola.

M'induco a parlare perchè temo che accogliendosi alcuno degli emendamenti presentati, il disegno di legge sia rimandato alla Camera.

Non ho detto (osservo ai signori colleghi, che m'interrompono alle prime parole) che si debba approvare la legge buona o cattiva che sia. Il mio pensiero è soltanto questo: che ad evitare il grave danno che un rinvio cagionerebbe ai funzionari ed ai servizi di cancelleria, non bisogna preoccuparsi oltre misura di alcune piccole mende che nulla tolgono alla bontà del progetto (*Commenti - conversazioni*). Se mi si accorda un momento di benevolenza, i colleghi vedranno, dopo tutto, che non dico delle bestemmie (*Commenti*).

Io mi preoccupo grandemente del fatto che la legge non sia sollecitamente approvata, e non può non preoccuparsene il Senato, poichè il disservizio nelle cancellerie è enorme ed i cancellieri e segretari aspettano già da due anni, ed invano, che si venga in loro aiuto.

Per essi si rinnova il supplizio di Tantalo. Si promette sempre un miglioramento alle loro condizioni economiche, ma la legge che attendono non arriva mai.

Io esprimo tutta la mia ammirazione e gratitudine, all'illustre ed amato guardasigilli, per essersi addossato questa croce, per avere accettata la legge, così come era stata presentata, per avervi introdotto opportune modifiche e fatto tutto il possibile onde giungesse in porto.

Detto questo, verrò all'esame di ciò che si è osservato dall'onor. Petrella e dall'onor. Tassi. Io mi domando: si vuole o non si vuole l'epurazione reclamata dalla pubblica opinione, reclamata dagli stessi cancellieri, i quali sdegnano di trovarsi a contatto di colleghi (non molti fortunatamente) che pur essendo dei peculatori, sono riusciti ad ottenere un'assoluzione e la cui vita, piena di magagne, li fa indegni di coprire pubblici uffici?

Se si vuole l'epurazione, non comprendo gli scrupoli dell'onor. Tassi, me lo perdoni, poichè non comprendo come egli si preoccupi di non

so quali pericoli che potrebbero correre i funzionari onesti, quando l'art. 6 dà facoltà di procedere, in via disciplinare, contro coloro soltanto che furono prosciolti, per insufficienza d'indizi o non provata reità, da gravissimi delitti e che intanto seguitano a prestare la loro opera nell'amministrazione della giustizia.

Dirò di più: l'art. 6 non si occupa soltanto di quei funzionari che bene o male furono assolti per difetto di prove, ma di quelli altresì, in riguardo ai quali si dichiarò la prescrizione dell'azione penale. Vi sono alcuni, per esempio, che dopo essersi appropriate (e non è infrequente il caso), di somme loro consegnate per ragioni di ufficio, in vista di un procedimento penale, si rivolsero alle parti lese ed ottennero dalla loro amabilità, o dalla loro generosità la desistenza dalla querela.

Nel momento in cui si dà assetto alla classe dei cancellieri, non può non essere doveroso rimuoverli dagli uffici siffatti funzionari.

Ed allora, io chiedo: per quale motivo una Commissione composta di eminenti magistrati, di persone autorevolissime, non può, non deve giudicare dei trascorsi di costoro; non deve esaminare se, pur essendo stati assolti, essi abbiano però commesso azioni, che li renda indegni di conservare l'ufficio?

Neppure comprendo a qual fine si contrasti alla Commissione disciplinare la facoltà di richiedere il certificato del casellario, dal momento che ha sicuramente il diritto di esaminare addirittura il processo.

E domando ancora: la dichiarazione di non luogo per insufficienza d'indizi ha forse chiuso definitivamente il processo? Non si potrebbe aprirlo un'altra volta, quando sorgessero altri elementi a carico del funzionario assolto?

Se questi può essere sottoposto un'altra volta alla procedura, se può perfino essere condannato, perchè la Commissione non deve avere la facoltà di esaminare se non sia il caso di mandarlo via?

Grandemente mi dolgo coll'onor. Lucchini d'aver asserito che nella Commissione disciplinare non vi sia maggioranza di magistrati, per ciò solo che uno di essi, l'avvocato generale della Cassazione, appartiene al Pubblico Ministero.

Mi dispiace di non trovarmi d'accordo col mio illustre collega.

Egli si sbaglia se pone, come pare, il Pubblico Ministero quasi al livello del Commissario o Fiscale a sistema austriaco. Ben diverso mandato ha l'istituto del Pubblico Ministero in Italia. Esso può ben gloriarsi delle più splendide tradizioni di dottrina e d'indipendenza, e, per l'alta missione che ha di rappresentare la legge, oltre ad essere un vero e proprio magistrato è anche scelto tra i più degni e valorosi.

Noto poi una contraddizione tra quello che disse l'onor. Tassi con la sua brillantissima parola e quello che disse elegantemente l'onorevole Petrella.

L'on. Tassi disse: mi preoccupa grandemente di quello che può avvenire se questa Commissione per ragioni che non si possono prevedere segua criteri di carattere politico di opportunità.

Egli, in altri termini, dubita della giustizia della Commissione disciplinare benchè composta di alti magistrati, mentre non dubita, nè, potrebbe dubitare della giustizia di un tribunale penale, il quale, composto di soli tre magistrati e di grado minore, può ben applicare le pene della reclusione e della detenzione che sono ben più gravi della dispensa dal servizio.

Tutto ciò, lo ripeto, è pure in contraddizione con quello che dice l'onor. Petrella. Il primo teme e diffida dal procedimento disciplinare che potrebbe intentarsi contro il funzionario prosciolto dalla imputazione di alcuno dei delitti indicati nell'art. 6. Il secondo invece vorrebbe che la procedura disciplinare avesse luogo per quei reati non solo, ma anche per altri e chiede che nel detto articolo questi altri reati siano espressamente menzionati.

La grave discordanza non può non far dubitare della bontà dell'uno e dell'altro emendamento.

All'onor. Petrella faccio intanto osservare che non sfuggirebbe al giudizio dell'alta Commissione il funzionario che venisse chiamato a rispondere, in via disciplinare, di un fatto più grave di quelli contemplati nell'art. 6. Troverebbe egli giusto, per esempio, che un cancelliere dinnanzi alla Commissione dicesse così: Voi non potete giudicarmi e non avete alcuna facoltà di decidere se sia il caso di dispensarmi dall'Ufficio, perchè nell'art. 6 si parla di truffa, mentre io sono stato imputato e prosciolto dal reato di rapina, e pertanto mi sottraggo alla vostra competenza ed alla vostra giurisdizione.

Creda pure il senatore Petrella, egli ridebbe sul volto a quel funzionario che si difendesse così; e gli risponderebbe: se possiamo giudicare disciplinarmente chi fu imputato ed assolto da un reato di appropriazione indebita, possiamo ben giudicare chi fu tradotto in giudizio ed assolto per rapina.

Una voce. Ma questo caso non è contemplato!

DE BLASIO. Ma l'art. 6 non può contenere tutto l'elenco dei reati contro le persone e le proprietà ed i casi in esso indicati sono semplicemente esemplificativi. (*Vive interruzioni*).

Il mio interruttore potrebbe benissimo prendere la parola e venirmi a dimostrare come chi può essere chiamato a rispondere disciplinarmente innanzi ad una Commissione amministrativa, in seguito ad una imputazione di appropriazione indebita, possa sottrarsi al giudizio disciplinare, perchè imputato ed assolto da reato di più grave...

Una voce. Ma se la rapina non è contemplata.

PRESIDENTE. Prego di non interrompere.

DE BLASIO. Non è contemplata perchè l'articolo 6, ripeto, indica a titolo di mera esemplificazione, quei soli reati che hanno attinenza colle pubbliche funzioni.

Stando così le cose, a me pare che non sia il caso di accogliere l'emendamento proposto e che convenga venire una buona volta all'approvazione di questo disegno di legge.

Il Senato ascolti anche la voce del cuore. Questi benemeriti cancellieri che aspettano già da tanto tempo e che hanno tanta fede nel Senato...

MAZZIOTTI. Valgono più gli interessi dei contribuenti che quelli dei cancellieri.

DE BLASIO. ...Ma anche i cancellieri sono cittadini e sono contribuenti, e non è giusto che essi, che aspettano serenamente e non fanno pronunciamenti, abbiano da attendere chi sa quanto tempo ancora prima che la legge sia approvata dal Senato.

Presentazione di relazione.

MALVEZZI Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALVEZZI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione dell'Ufficio centrale sul disegno di legge già approvato dalla Camera dei deputati:

Spese straordinarie per la consolidazione del fabbricato demaniale di San Severino sede degli archivi di Stato di Napoli e per l'acquisto di un attiguo fabbricato.

PRESIDENTE. Do atto all'on. senatore Malvezzi della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Continueremo la discussione del disegno di legge n. 601.

LUCCA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCCA. Io non sono giurista e non mi addentrerò certo nella questione, che è stata così vivamente dibattuta in senso contrario dai proponenti, che sono stati chiamati tutti gloria della nostra magistratura. Io invece mi limito, come antico parlamentare, ad osservare che oggi, per la prima volta, ho sentito un'affermazione che mi preoccupa, ed invito il Senato a meditare sulle conseguenze di una dichiarazione che ha fatto il ministro guardasigilli a proposito della osservazione svolta dal senatore Mazziotti.

L'onor. Mazziotti, molto opportunamente, ha osservato che, mentre il testo della legge accenna al riordinamento delle cancellerie e segreterie giudiziarie, questo articolo parla soltanto degli impiegati di cancelleria e non di quelli di segreteria.

Il ministro guardasigilli, per giustificare questa, che voglio chiamare dimenticanza, ha detto: « È vero, la legge non lo dice, ma io dico che sarà interpretata così »; anzi ha aggiunto: « anche nell'altro ramo del Parlamento è stata interpretata così ».

Ma, onor. guardasigilli, se la questione è stata sollevata anche nell'altro ramo del Parlamento, perchè non si è aggiunta la parola « segreteria? » Era così semplice. Se effettivamente nell'altro ramo del Parlamento si è fatta la stessa osservazione, che ha fatto qui l'onorevole Mazziotti, perchè la parola non è stata aggiunta? La Camera non si trovava certo nelle condizioni in cui siamo noi, costretti per una minima correzione a far ritornare il disegno di legge all'altro ramo del Parlamento...

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Non ho detto questo.

LUCCA. In ogni modo, non indaghiamo il perchè non sia stata fatta l'aggiunta alla Camera. Ma, mi perdoni, onor. guardasigilli, a me che da trent'anni ho l'onore di appartenere al Parlamento, riesce nuova questa sua affermazione che la parola di un ministro, per quanto autorevole, possa nell'interpretazione che si dovrà dare ad una legge, sostituire la parola della legge stessa...

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Ma io non ho detto questo.

LUCCA. Io mi compiaccio di aver provocato con questa mia dichiarazione quella dell'onorevole ministro, che cioè egli non ha detto così, perchè io considerava molto grave quello che aveva detto, se l'avesse detto, e son lieto che egli affermi di non averlo detto. A me pareva d'averlo inteso.

Comunque sia, il fatto resta quale è stato denunziato dall'on. Mazziotti: il testo dell'articolo di legge è in contrasto col titolo della legge, ed è evidente che, chiunque dovrà interpretare questo articolo di legge, non dovrà, e guai se lo dovesse, tener conto della discussione parlamentare, per modificare in modo così sostanziale il testo della legge.

Su tutto il resto pensino a mettersi d'accordo i giureconsulti presenti, che sono qualificati, tanto da una parte quanto dall'altra, egualmente gloria della magistratura e della scienza del diritto. Questa è questione in cui io sono incompetente. Quello che chiedo al Senato è di non lasciar passare un precedente che sarebbe molto pericoloso: la mancanza di una parola eventualmente non scritta nel testo di una legge, non può essere supplita da una dichiarazione verbale di un ministro. Questo, a mio modo di vedere, non può e non deve essere assolutamente. (*Approvazioni vivissime*).

MELE, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MELE, *relatore*. Onorevoli colleghi, io non intendo parlare niente affatto sulla discussione, che ieri pareva esaurita, e che oggi viene ripresa con tanto vigore e con tanto interessamento da parte del Senato. Non potrei parlare anche per un'altra ragione. Fui nominato relatore di questo progetto di legge contro ogni mio desiderio, e per...

LUCCHINI LUIGI... per forza.

MELE, *relatore*... proprio, per forza, come mi suggerisce il mio illustre amico, il senatore Lucchini.

Gli onorevoli colleghi hanno potuto constatare come nelle quistioni riguardanti il presente progetto di legge, abbiano preso la parola l'onor. Lucchini parlando in un modo, e l'onor. Garofalo parlando in un altro. Ora immaginatevi un piccolo avvocato obbligato a trattare con due altissimi giureconsulti, e prendere la parola per metterli di accordo (*ilarità*). Accetto perciò subito l'amichevole consiglio dell'onor. senatore Lucca, e lascio che i giureconsulti valorosi di una parte e dell'altra se la sbrighino: il relatore li lascia liberamente accapigliare.

Senonchè voglio far subito una piccola cortesia al mio onor. amico, senatore Mazziotti, che mi pareva avesse una quistione personale coi cancellieri (*si ride*). Io sono perfettamente d'accordo con lui nel ritenere che, parlandosi negli articoli 5 e 6 del personale di cancelleria, non andasse sottinteso anche quello delle segreterie. È evidente che la esclusione avvenne per mero errore, come ha dichiarato l'onorevole ministro, ma riconosco altresì che la parola, per quanto autorevole, del ministro stesso, non può essere ritenuta come interpretazione dell'articolo. Scartiamo adunque qualunque interpretazione, dichiarando che per ora le disposizioni di legge resteranno ferme per i soli cancellieri...

MAZZIOTTI. (*Interrompe*).

LOJODICE (*interrompendo*)... Per applicarla agli altri ci vorrà una legge.

MELE, *relatore*. Strano! Il nostro onor. Presidente ci lascia intera libertà di parola, e gli onorevoli Lojodice e Mazziotti, mi aggrediscono prima che io riesca a completare il mio pensiero. Sicuro, ci vorrà un'altra legge. Ma intanto che cosa perde il senatore Lojodice se le disposizioni, di che negli articoli predetti, restano limitate ai soli cancellieri? I segretari non ne saranno colpiti sino a quando l'onorevole ministro, a cui rivolgo speciale preghiera, non avrà presentato a novembre un progetto di legge, dichiarante che le disposizioni degli articoli 5 e 6 dell'attuale progetto, s'intendono estese anche ai funzionari delle segreterie giudiziarie.

Mi pare che questa sia l'unica via possibile

e l' unica via diritta che anche il senatore Lojodice potrebbe avere l' altissima degnazione di accogliere. Tanto non credo che possa fargli molto male.

E non ho altro da aggiungere. (*Approvazioni*).

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Debbo una risposta all' onor. senatore Lucca, che ha interpretato inesattamente le mie parole.

Io non ho detto che alla legge possa sostituirsi l' interpretazione del ministro. Un' affermazione come questa sarebbe in opposizione con le norme che governano il diritto pubblico di ogni paese. Ho detto che alla Camera fu ritenuto, senza alcuna osservazione in contrario, che la legge, in conformità al suo scopo, doveva intendersi applicabile ugualmente alle due categorie di funzionari alle quali si riferisce. Nessuno ha detto o pensato che una interpretazione personale possa sostituirsi all' autorità della legge.

Ad ogni modo, convinto anch' io coll' onorevole relatore che nessuno in quest' Aula pensi di avversare, per un preconcetto qualsiasi, i provvedimenti riguardanti i funzionari dei quali ci occupiamo, è necessario venire ad una conclusione. Comprendo che vi sono delle riluttanze per quella parte della legge che si riferisce alle tasse di bollo; e, come dissi già, sarei stato ben lieto di cancellarla, se fosse stato possibile. Ma ciò avrebbe avuto il significato, mancando i mezzi necessari, di mandare a monte la legge; e ciò doveva escludersi per il danno grandissimo che ne sarebbe derivato al personale e al servizio. E poichè è opportuno adottare una soluzione che corregga la mancanza dell' indicazione del personale delle segreterie segnalata dall' onor. Mazziotti, io non ho difficoltà di accedere al suggerimento dell' onorevole relatore. Mancando nel testo di essi articoli, per evidente dimenticanza, la parola « segreterie », potrà con una legge successiva provvedersi a tale deficienza. Un breve ritardo di pochi mesi nell' applicazione di questa parte della legge al personale delle segreterie non avrà importanza. (*Commenti*).

SANI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANI. Ho ascoltato attentamente tutta questa discussione, e, a dire il vero, mi ha sorpreso

una sola cosa, che cioè noi ci arrestiamo dinanzi ad una difficoltà che, a parer mio, è minima, piccolissima.

Citerò un solo esempio. Nel 1907, essendo io relatore, l' Ufficio centrale di cui era presidente l' onor. Finali, proprio in quest' epoca modificò una legge importantissima, quella sull' ordinamento delle ferrovie, mutando un articolo importante, assai più di questo, in discussione. La legge fu rimandata alla Camera e la Camera in 24 ore approvò la modificazione e così la legge fu emendata e migliorata. Il Senato fece cosa savaia, cosa giusta, mentre ora non facciamo che rimandare la questione, senza provvedere alla nostra dignità e al nostro decoro.

Faccio formale proposta che si aggiunga la parola « segreterie » e si rimandi la legge alla Camera dei deputati. (*Approvazioni*).

CAVASOLA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAVASOLA. M' induce a chiedere la parola, e prometto di tenerla molto brevemente, la proposta dell' onorevole senatore Sani. Sé si deve rimandare la legge all' altro ramo del Parlamento per qualche modificazione, allora pare a me che si debbano fare tutte le modifiche atte a rendere migliore la legge.

Permettetemi, onorevoli colleghi, di dire che mi pareva che la discussione dilagasse tanto, che a me principalmente spettasse il silenzio: ma poichè ancora non mi pare che usciamo da quello equivoco, che giustamente l' onor. Balenzano ha indicato come causa principale di questa insolitamente animata discussione, permettetemi, dico, onorevoli colleghi, e mi permettano i ministri, che io rilevi il vero punto dove si annida l' equivoco.

Io non parlo delle benemerienze dei cancellieri, che forse fino ad un quarto d' ora fa, prima che per decantarle si denunziassero tante mende e tante pecche a loro carico, io avrei supposte maggiori di quelle che ora potrebbero apparire.

Comunque io supponeva a proposito di questo progetto che si trattasse di uno di quei provvedimenti che nelle nostre amministrazioni non sono più neppure insoliti, di un provvedimento di carattere eccezionale, determinato da condizioni specialissime, transitorie, per le quali si dice: facciamo un' epurazione; è venuta di moda la parola epurazione. L' epurazione in un per-

sonale di ruolo significa un procedimento diverso dalle norme generali, dalle garanzie comuni ordinarie: possono essere queste epurazioni rese necessarie e quindi legittimate da una determinata condizione di cose e sia pure. Ma non possiamo mica abbandonare per questo interamente i criterii direttivi, fondamentali della nostra legislazione, non possiamo sovvertire in occasione di una data eccezione, quello che abbiamo stabilito come principio fondamentale in tutti i rapporti fra l'Amministrazione pubblica ed i suoi funzionari. Ora, è questo il punto, come io cercherò di mettervi sotto gli occhi, onorevoli colleghi, che rimane oscuro nel progetto di legge.

Il Ministero domanda, in sostanza, di fare per i cancellieri ciò che in altri momenti fu consentito per la magistratura, corpo da trattarsi molto più riguardosamente, e ciò che da ultimo è stato fatto per il Ministero dell'istruzione pubblica. Si sono allora nominate Commissioni, con speciali poteri, ed io ho votato quei provvedimenti poichè (e non intendo con ciò provocare alcun fatto personale) io ammetto che vi sia una responsabilità amministrativa disciplinare diversa e distinta da quella penale; quindi io ammetto, e non ho scrupolo di dichiararlo, ammetto che un funzionario di qualunque grado, assoluto o per insufficienza d'indizi o per mancanza di prove da una grave imputazione dall'autorità giudiziaria, che non è riuscita a raggiungere il rigore della prova legale, possa essere sottoposto ad un giudizio disciplinare in altra sede. Ammetto questo, e credo che intendesse di ammetterlo il ministro, non solo quello proponente, ma anche quello che oggi sostiene il progetto di legge non suo, ma lo ammetto pur sempre con quelle certe garanzie per le persone — *est modus in rebus* — che sono compatibili col procedimento speciale, col fine insolitamente spedito che si vuole raggiungere nell'interesse della pubblica amministrazione. Quindi io accetterei anche questa epurazione delle cancellerie con mezzi più spicciativi, se vi fosse qualche cosa nel progetto che mi garantisse della giustizia, che escludesse il puro e semplice arbitrio. Arbitrio è parola elastica, larga, comprensiva anche dell'errore non riparabile nell'esercizio delle facoltà discrezionali. Ora veda, onor. ministro, ella poco fa invocava, per tranquillare l'animo del Senato sull'esclu-

sione *a priori* di qualunque possibile arbitrio, l'intervento di una Commissione appositamente costituita, la quale sarà composta di alti magistrati e presenterà la garanzia che potrebbe presentare un altro Collegio giudicante.

Onor. ministro: questa famosa Commissione, della quale si è disputato se vi debbano entrare più magistrati giudicanti o più del pubblico ministero, e della posizione loro nei ruoli ai quali appartengono, questa Commissione non giudica di nulla.

L'impiegato licenziato non potrà ottenere da quella Commissione alcuna riparazione; perchè può, è vero, l'impiegato dispensato (perchè di dispensa dal servizio si parla) ricorrere al ministro chiedendo di essere sentito personalmente o ammesso a presentare per iscritto le sue deduzioni, nel termine che verrà stabilito dal regolamento; ma poi non vi è alcuna disposizione che obblighi il ministro a passare quel reclamo alla Commissione dei magistrati, all'altra Commissione nominata nell'art. 10, e neppure alcuna disposizione che dia facoltà alla Commissione di giudicare.

È obbligatorio prima il voto della Commissione consultiva di cui agli articoli 5 e 6, composta di funzionari del Ministero o di altri, Commissione puramente, direi, di scrutinio, composta di elementi interni dell'amministrazione che fa le sue proposte, o esamina quelle delle Commissioni di vigilanza, poi su quelle proposte decide il ministro.

Dopo, il colpito può chiedere di presentare le sue deduzioni: ma il ministro, dice l'art. 10 chiaramente: « ferme restando le altre disposizioni, ecc., può provocare la revisione delle deliberazioni delle Commissioni distrettuali da farsi da apposita Commissione centrale, istituita presso il Ministero di grazia e giustizia, composta come appresso ».

Dunque il ministro può passare questi reclami alla Commissione centrale, composta di presidenti delle sezioni di Corte di cassazione, e di altri alti magistrati e funzionari, della imparzialità e dell'alta capacità della quale Commissione io non saprei dubitare, ma essa non ha una funzione efficace da esercitare.

Il ministro può provocarne il voto; e quando si dice può, vuol dire che è in facoltà sua il sentirla; e se è in facoltà sua, può anche non sentirla; e poi quando l'ha intesa che cosa ne

fa della risposta? Ecco il punto, se mi si permette, che io credo contenga l'equivoco. La Commissione, così come è costituita, non può dare alcuna garanzia.

Delle due l'una: o noi sopprimiamo (ed il dubbio dal testo della legge è autorizzato) quella che sarebbe la garanzia ordinaria della difesa giurisdizionale, e allora si dia la difesa dinanzi a questa Commissione, attribuendo ad essa facoltà risolutive; ovvero non si vogliono assegnare a questa Commissione poteri speciali, e allora si lasci ai colpiti il rimedio generale dei ricorsi secondo la legge comune.

Così si fece per l'epurazione al Ministero dell'istruzione pubblica, dove la Commissione Reale, doveva sentire, doveva vedere, doveva contrapporre le sue contro-osservazioni a ciò che si obiettava dagli interessati; e poi, per escludere quei funzionari colpiti dopo un procedimento eccezionale, regolato in quel modo, la legge diceva apertamente che contro la decisione presa sulle conclusioni della Commissione Reale, non vi era ricorso a nessun'altra sede contenziosa.

Diciamolo anche qui, perchè, stando al progetto, la seconda Commissione dell'art. 10 emetterebbe semplicemente un parere, non un giudizio. Con che rimarrebbero aperte (non so con quanta utilità) tutte le giurisdizioni che al giorno d'oggi possono essere investite della questione.

Convengo che accogliendo la proposta dell'onor. Sani, si debba rimandare la legge all'altro ramo del Parlamento; ma allora precisiamo quello che vogliamo, anche in rapporto alle attribuzioni di questa Commissione, per la garanzia dei funzionari colpiti; ed io sarò ben contento se, trovandone molti intaccati da gravi pecche, la Commissione farà speditamente il suo lavoro, senza che essi abbiano la possibilità di reagire altrimenti.

Questo è ciò che io volevo dire, perchè mi pare che in gran parte la discussione di oggi abbia divagato, appunto perchè non si è fermata l'attenzione di alcuno sopra la costituzione e le attribuzioni di questa Commissione.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Una breve risposta darò agli onor. senatori Sani e Cavasola.

All'onor. Sani ripeto che nessuno intende che il Senato non eserciti i suoi diritti nel modo che esso stesso giudica più opportuno. Io mi sono limitato ad esprimere il desiderio che questa discussione possa condurre ad una conclusione che assicuri l'attuazione sollecita della legge, dalla quale deriverà il desiderato assetto dei servizi importantissimi ai quali si riferisce. Perciò ho dichiarato che volentieri avrei accolto il suggerimento dell'onor. relatore.

Il sentimento della necessità di Governo che l'onor. senatore Sani, per personale esperienza, non può non apprezzare, mi ha ispirato nelle mie insistenze, e a questa necessità risponde la legge che ho raccomandata all'autorità del Senato.

L'onor. senatore Cavasola, che ascolto sempre col maggior riguardo alla sua competenza, vorrà, a proposito della sua osservazione, considerare che l'art. 5 riguarda l'ipotesi della dispensa per condizioni fisiche e intellettuali dei funzionari rendendoli non idonei all'adempimento dei loro doveri di ufficio. Essa si riferisce quindi a fatti attinenti all'esercizio delle funzioni che gli impiegati debbono disimpegnare. Ed è ragionevole che, in questo caso, sieno sentite le Commissioni di vigilanza, le quali sono in grado di dare informazioni sicure sulle condizioni di capacità fisica e intellettuale degli impiegati stessi.

Questo non si ripete per l'ipotesi preveduta nell'articolo successivo; perchè in questo caso le Commissioni di vigilanza non hanno ragione di esprimere un parere. La Commissione centrale esamina direttamente, nell'ipotesi dell'art. 6, le proposte di dispensa dal servizio riguardanti i funzionari denunciati per procedimenti penali o per gravi sanzioni disciplinari. Essa, del resto non dà che pareri, perchè il provvedimento deve essere preso dal ministro; e contro questo provvedimento è naturalmente riservato ogni diritto a senso delle leggi vigenti.

Nel segnalare ciò al senatore Cavasola confido che egli non insisterà nella sua osservazione.

SANI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANI. Quando oggi entrai in quest'Aula, sentii che si discuteva sopra l'art. 6 circa i funzionari di segreteria e di cancelleria, e mi pareva che tutti ammettessero che era avve-

nuta una dimenticanza, perchè non si erano menzionati i funzionari di segreteria al pari degli altri di cancelleria, ed allora sorse la proposta di approvare la legge come è, diremo così, per metà, e rimandare a un'altra legge da presentarsi a novembre i provvedimenti per gl'impiegati delle segreterie. A me pareva che la cosa si potesse aggiustare subito; così la legge diveniva completa e non si votava una legge monca, approvando il testo pervenuto dalla Camera. Ma poi sorse il mio amico senatore Cavasola che allargò la questione e fece altre proposte. Naturalmente allora la mia proposta più difficilmente potrà essere accettata, per conseguenza, io nè la ritiro, nè la mantengo. Il Senato deciderà come crederà meglio.

Certa cosa è che faremo una legge imperfetta e noi sappiamo come vanno le cose quando le si portano in lungo; tanto più che in questo indugio che si frapponrà alla presentazione della nuova legge, sorgeranno tutte le difficoltà, tutte le eccezioni cui ha fatto cenno l'onor. Cavasola.

Così essendo, aderisco alla preghiera dell'onorevole guardasigilli: non è colpa mia se approveremo una legge imperfetta di più; ne facciamo tante! (*Rumori*).

CAVASOLA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAVASOLA. Per non riaprire la discussione quando saremo all'art. 10, io prendo atto delle dichiarazioni del ministro che questa Commissione, di cui è cenno nell'art. 10, per quanto costituita come se fosse una Commissione d'appello, non ha nessuna mansione giudicatrice, non dà che un parere anche questa; e allora era molto meglio avere una sola Commissione invece di due.

PRESIDENTE. Mantiene l'onorevole Tassi la proposta sospensiva?

TASSI. Dichiaro di ritirarla, perchè non voglio fare quella che pare la strage degli innocenti. Voterò contro.

PRESIDENTE. Veniamo ai voti.

Pongo prima ai voti la parte dell'articolo sulla quale non c'è alcun dissenso e cioè:

Art. 6.

« Nello stesso termine, di cui al precedente articolo, potranno essere dispensati dal servi-

zio, previo parere della Commissione, di cui al precedente articolo, quei funzionari di cancelleria... ».

Pongo ai voti questa prima parte dell'art. 6. Chi l'approva si alzi.

(Approvato).

I senatori Petrella e Mazziotti propongono che si aggiungano le parole « e segreteria ». Questo emendamento non è accettato dal Governo.

Lo pongo ai voti.

Chi l'approva, è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Verrebbe ora un altro emendamento proposto dal senatore Petrella.

PETRELLA. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Allora pongo ai voti il resto dell'articolo 6:

« che sottoposti a procedimento penale, anche prima della pubblicazione della presente legge, per delitti contro la pubblica amministrazione, o pei delitti di falso, truffa o appropriazione indebita, siano stati assoluti per insufficienza di indizi o per non provata reità, o pei quali sia stato dichiarato non luogo a procedimento per prescrizione o per mancanza o remissione di querela, oppure che siano stati puniti più di una volta per ragioni disciplinari con la privazione dello stipendio o con la sospensione dall'ufficio.

« I funzionari contemplati nei due articoli precedenti potranno chiedere di essere sentiti personalmente o ammessi a presentare per iscritto le loro deduzioni nel termine che verrà stabilito dal regolamento ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Pongo ai voti il complesso dell'art. 6 così emendato.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

PRESIDENTE. Resta inteso che in sede di coordinamento si provvederà a fare la stessa aggiunta delle parole « e segreteria » all'ottava riga dell'art. 5, che è stato già votato.

Art. 7.

I funzionari esonerati dal servizio saranno ammessi a liquidare la pensione, qualora abbiano gli anni di servizio all'uopo richiesti.

Tuttavia ove il servizio da essi prestato non raggiunga gli anni 25, ma sia almeno di 20, s'intenderanno ammessi a liquidare la pensione come se avessero 25 anni di servizio.

Coloro che abbiano meno di 20 anni di servizio saranno collocati in disponibilità con intero stipendio e per due anni, decorsi i quali se non abbiamo ottenuto nuovo impiego alla dipendenza di altre pubbliche amministrazioni, saranno collocati a riposo ed ammessi o a liquidare la pensione se abbiano raggiunto intanto i 20 anni di servizio o, altrimenti, la indennità secondo le leggi vigenti, computando in ambedue i casi a loro favore come anni di servizio i due anni della disponibilità.

(Approvato).

Art. 8.

In caso di vacanza, di assenza o di impedimento del cancelliere di una pretura, il primo presidente della Corte d'appello, sentito il procuratore generale, può incaricare temporaneamente di farne le veci il cancelliere di una delle preture limitrofe.

A tale provvedimento sono applicabili le disposizioni contenute nell'art. 19, prima parte, della legge 18 luglio 1907, n. 512.

(Approvato).

Art. 9.

Ferme le disposizioni di cui agli articoli 11, 13 e 14 della legge 18 luglio 1907, n. 512, le Commissioni nel procedere allo scrutinio dei funzionari di cancelleria e segreteria, devono, con deliberazione motivata, dichiarare per ciascun funzionario se sia idoneo alle funzioni di capo di ufficio nelle cancellerie e segreterie.

I posti di cancelliere di pretura, di tribunale e di Corte d'appello, di segreteria di Regia procura o di procura generale di Corte d'appello, non possono essere conferiti ai funzionari, che non abbiano ottenuta tale dichiarazione di idoneità da parte delle Commissioni.

(Approvato).

Art. 10.

Ferme restando le altre disposizioni dell'articolo 15 della legge 18 luglio 1907, n. 512, il ministro guardasigilli, anche su ricorso dell'interessato o su proposta del primo presidente o

procuratore generale, può provocare la revisione delle deliberazioni delle Commissioni distrettuali da farsi da apposita Commissione centrale, istituita presso il Ministero di grazia e giustizia, e composta come appresso:

a) di un presidente di sezione della Corte di cassazione di Roma, designato dal primo presidente;

b) dell'avvocato generale della Corte di cassazione stessa;

c) di un consigliere della Corte medesima, eletto in assemblea generale;

d) del vice direttore generale in funzione di capo del personale od, in mancanza, del direttore capo di divisione delle cancellerie e segreterie;

e) dell'ispettore generale presso il Ministero di grazia e giustizia.

I due membri della magistratura giudicante durano in carica due anni.

Le norme pel funzionante di detta Commissione centrale di revisione saranno determinate dalle disposizioni per l'attuazione della presente legge.

CAVASOLA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAVASOLA. Come conseguenza della discussione che è avvenuta, a me sembrerebbe opportuno che in questo art. 10, dopo la parola « Commissione », si aggiungesse la parola « consultiva ».

La prima parte dell'art. 10 rimarrebbe perciò così modificata:

« Ferme restando le altre disposizioni dell'articolo 15 della legge 18 luglio 1907, n. 512, il ministro guardasigilli, anche su ricorso dell'interessato, o su proposta del primo presidente o procuratore generale, può provocare la revisione delle deliberazioni delle Commissioni distrettuali da farsi da apposita Commissione *consultiva* centrale, istituita presso il Ministero », ecc.

Questo emendamento conterrebbe la espressione più semplice, e non potrebbe dar luogo ad incertezze.

Ma, se così non si volesse fare, si potrebbe aggiungere un paragrafo, un comma, per dire che contro le decisioni del Ministero sono salvi i rimedi stabiliti dalle leggi vigenti...

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. L'articolo 6 parla di parere.

CAVASOLA. Ma questa è una specie di appello; può essere una revisione provocata direttamente dal ministro, e può essere anche provocata dal funzionario. Io domando solo che si stabilisca chiaramente se sia una Commissione consultiva centrale, ovvero una Commissione giudicante.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia, giustizia e dei culti*. Per l'articolo 6 il parere della Commissione è in linea principale; per gli altri casi, compresi quelli segnati all'articolo 10, pronunzia in linea di revisione o di appello.

In tutti i casi è sempre un parere, non una decisione definitiva.

Quanto alla facoltà di ricorso contro il provvedimento definitivo del ministro crede il senatore Casavola che occorra farne speciale ricordo? A me non sembra necessario.

CASAVOLA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAVASOLA. Veramente per il testo dell'articolo non credo che sia strettamente indispensabile questa espressa riserva del diritto al ricorso; ma io stesso credevo; e non sono stato il solo a crederlo, che data la composizione della Commissione e la sua entrata in funzioni dopo il provvedimento del ministro, il suo provvedimento avesse un carattere risolutivo e definitivo.

L'onor. ministro dianzi mi ha dichiarato in modo molto esplicito che non è tale l'intendimento dell'articolo, e che i ricorsi ammessi dalla vigente legislazione restano impregiudicati. Ciò posto, io dico solo, aggiungiamo una parola che tolga ogni equivoco.

PRESIDENTE. Prego il senatore Cavasola di volere trasmettere al banco della Presidenza l'emendamento per iscritto.

TASSI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TASSI. Io chiederei se, in quest'art. 10 alla parola « può » non sarebbe il caso di sostituire la parola « deve »; perchè la revisione delle

deliberazioni delle Commissioni distrettuali costituisca una garanzia di controllo, che non sia semplicemente facoltativo, ma obbligatorio.

CAVASOLA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAVASOLA. Su questo non sono d'accordo con l'onor. senatore Tassi. Siccome l'articolo dà facoltà al ministro di chiedere anche di sua iniziativa la revisione dei pareri delle Commissioni locali, questa è funzione facoltativa del ministro. Quindi il « può » ci vuole; il ministro non è obbligato a chiedere la revisione tutte le volte, ma può chiederla quando lo creda opportuno. Se si tratta invece del reclamo di colui che è stato già colpito dalla deliberazione, dal parere, di cui all'art. 6, della Commissione di primo grado, allora si dovrebbe dire « deve ». Sono dunque due ipotesi diverse. Quindi io per la seconda, a maggiore garanzia, ho proposto di dire: « salvo i ricorsi ammessi dalle vigenti leggi ».

TASSI. Mi associo a quanto ha detto l'onorevole Cavasola e ritiro la mia proposta.

Presentazione di relazione.

CASANA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASANA. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Ruolo organico della Regia scuola superiore di medicina veterinaria in Torino.

PRESIDENTE. Do atto all'onor. senatore Casana della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Tornando alla discussione del disegno di legge sul « Riordinamento delle cancellerie e segreterie giudiziarie », l'onorevole Cavasola, in aggiunta all'ultimo comma dell'art. 10, propone il seguente inciso: « fermi restando i diritti ai ricorsi degli interessati, secondo le leggi vigenti ».

L'onor. ministro accetta questa aggiunta?

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Pur non ritenendolo necessario, aderisco volentieri all'emendamento proposto dal senatore Casavola.

PRESIDENTE. E l'Ufficio centrale cosa dice?

MELE, *relatore*. L' Ufficio centrale non può pronunciarsi. Se vogliono sapere il mio parere personale, lo do subito favorevole; gli altri colleghi, come vedono, sono tutti latitanti. (*ilarità*).

PRESIDENTE. Pongo allora ai voti la proposta dell'onor. Cavasola, accettata dal ministro e dall' Ufficio centrale: all' ultimo comma dell' art. 10 aggiungere: « fermi restando i diritti ai ricorsi degli interessati, secondo le leggi vigenti ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Pongo ai voti il complesso dell' art. 10 così emendato.

Chi l'approva voglia alzarsi.

(Approvato).

Art. 11.

I cancellieri di sezione di tribunale e di Corte di appello, i segretari di sezione di Regia procura e di procura generale di Corte di appello, istituiti con la nuova tabella, qualunque sia la categoria a cui appartengono, prestano servizio alla dipendenza del capo della cancelleria o della segreteria.

Con Regio decreto sarà provveduto alla ripartizione dei suindicati funzionari, nei vari uffici giudiziari del Regno.

(Approvato).

Art. 12.

Il beneficio attribuito, al momento della promozione al grado superiore ai funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie, i quali ai termini dell' articolo 21 della legge 18 luglio 1907, n. 512, conservano il diritto al trattamento speciale di cui all' art. 16 della legge 2 luglio 1903, n. 259, viene determinato nella misura fissa di centoventi posti per gli aggiunti di cancelleria, di ottanta posti per i cancellieri di pretura e parificati e di dieci posti per i cancellieri di tribunale e parificati, compresi nel novero i posti occupati dai funzionari aventi diritto allo stesso beneficio.

I relativi spostamenti devono essere eseguiti sulla graduatoria generale prima di procedere alla formazione delle liste speciali dei promovibili per merito e per anzianità a norma dell' art. 16 della legge 18 luglio 1907, n. 512.

(Approvato).

Art. 13.

Resta fermo a tutti gli effetti il Regio decreto 15 marzo 1908.

Dei funzionari che lo impugnarono ed ottennero decisione favorevole dalla IV Sezione del Consiglio di Stato, coloro che in base ai criteri stabiliti dalla decisione medesima sarebbero stati compresi nel numero dei promossi al grado di cancelliere di tribunale od equiparato col decreto anzidetto, saranno, invece, promossi con decorrenza dal 1° gennaio 1910; gli altri saranno promossi con le norme stabilite dalla presente legge.

Ai primi sarà corrisposto sulle economie del capitolo 27 del bilancio del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio 1910-11 l'aumento degli stipendi arretrati dal 1° gennaio 1910, oltre una indennità per ciascuno non superiore alle lire mille.

(Approvato).

Art. 14.

I funzionari, i quali alla pubblicazione della presente legge siano forniti di laurea in giurisprudenza e siano nello scrutinio assegnati alla 1ª classe, saranno preferiti nelle promozioni agli altri della medesima classe.

(Approvato).

Art. 15.

Entro due anni dalla pubblicazione della presente legge il Governo del Re ha facoltà di modificare con decreti Reali le disposizioni concernenti i servizi di cancelleria allo scopo di semplificarli e di renderli più spediti.

(Approvato).

Art. 16.

A ciascun fascicolo degli atti di causa deve essere unito anche un esemplare delle memorie e note aggiunte, compilate a svolgimento delle comparse conclusionali o della discussione. Il detto esemplare va soggetto al bollo di lire due, oltre i decimi, se trattasi di giudizio avanti le preture, e di lire tre, oltre i decimi, avanti i tribunali e le Corti, da applicarsi soltanto sul primo foglio con le norme che saranno stabilite dalle disposizioni per l'attuazione della presente legge.

L'inosservanza di questa disposizione darà luogo all'applicazione della penalità comminata dall'art. 56, n. 1 della legge sul bollo, testo unico approvato con Regio decreto 4 luglio 1897, numero 414, a carico degli avvocati o procuratori e del cancelliere.

Gli altri esemplari delle memorie e note aggiunte sono esenti dalla tassa di bollo, salvo il caso d'uso ai sensi dell'art. 2 del predetto testo unico, ma devono essere distribuiti ai magistrati giudicanti e del Pubblico Ministero per mezzo del cancelliere, cui spetta di accertare la esibizione delle memorie o note aggiunte ai fascicoli degli atti di causa.

D'ANDREA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

D'ANDREA. Il voto recente del Senato, rendendo necessario il rinvio di questo disegno di legge alla Camera, ha vinto ogni mia esitazione circa la opportunità di richiamare l'attenzione del Senato sulla portata finanziaria del progetto, e su talune mende d'indole tecnica le quali a me sembrano indispensabili. E benchè io mi preoccupi della severità del ministro del tesoro, nel rifiutare al suo collega della giustizia i fondi per migliorare le condizioni dei funzionari di cancelleria e di segreteria, confido nondimeno che, senza spostare grandemente il piano finanziario del disegno di legge, il Senato possa introdurre modificazioni, le quali ne temperino certe asprezze che appaiono a prima vista.

Questo per quanto riguarda la fiscalità del progetto; e senza rientrare nella discussione generale, ricordo che sono soltanto pochi giorni dacchè abbiamo votato una riforma dell'organico dei funzionari di pubblica sicurezza, aumentandone gli stipendi, senza aver bisogno di ricorrere a nuove tasse. Sol quando si tratta di funzionari dipendenti dal Ministero di grazia e giustizia, siano magistrati, o modesti impiegati di cancelleria e di segreteria, solo allora a ciascun miglioramento deve servire da contrappeso un inasprimento di tasse:

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Per i magistrati il tesoro ha consentito 1,672,000 lire per una riforma che ora si trova in esame dinanzi al Senato.

D'ANDREA. Ringrazio il ministro del tesoro a nome della magistratura, per quanto non ne

abbia il mandato, ma spero che la stessa larghezza l'onorevole ministro vorrà usare verso i funzionari di cancelleria...

LOJODICE. Senza gravare sull'amministrazione della giustizia.

D'ANDREA. Ora, cominciando da questa, che è assai modesta osservazione e riflette non l'indole finanziaria del progetto, ma il modo com'è formulato l'art. 16, io prego il ministro di esaminare se sia opportuno di modificarlo solamente nella prima parte, pur rimanendo fermo l'obbligo di doversi bollare le memorie a stampa, o allegazioni difensive con marca da due lire.

Nel modo com'è redatto, l'articolo si presta all'equivoco, e poichè la legge deve tornare innanzi alla Camera, non è male che certe riforme tecniche possano esservi introdotte dal Senato.

L'art. 16 dice: « A ciascun fascicolo degli atti di causa deve essere unito anche un esemplare delle memorie e note aggiunte, compilate a svolgimento delle comparse conclusionali o della discussione. Il detto esemplare va soggetto al bollo di lire 2 oltre i decimi », ecc.

Ora, l'onor. Guardasigilli, che è avvocato valorosissimo, come del resto lo sono gli altri due ministri delle finanze e del tesoro, che siedono a quel banco, sanno bene che queste note difensive, o memorie illustrative, vengono redatte dopo la discussione, come del resto è detto anche nello stesso articolo: « compilate a svolgimento delle comparse conclusionali o della discussione ». Or se debbono seguire la discussione, com'è possibile che sieno allegate al fascicolo degli atti che il cancelliere è obbligato a passare al magistrato? E non è forse assurdo che esse siano compilate prima della discussione? Confido che il ministro Guardasigilli, e per esso il ministro del tesoro, che in questo momento lo rappresenta, possa accettare la modifica che propongo all'art. 16 in questi termini: « Un esemplare delle memorie e note aggiunte, compilato a svolgimento della comparsa conclusionale o della discussione, va soggetta al bollo di lire 2 », ecc. Per tal modo si eviterebbe la possibilità di una interpretazione erronea della legge per effetto della quale i cancellieri possano credersi obbligati a richiedere le note difensive bollate, prima ancora che la causa sia passata in decisione.

Spero che il ministro vorrà accettare questa mia proposta.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Io ricordo che anche nell'altro ramo del Parlamento fu fatta un'osservazione identica a quella presentata oggi dal senatore D'Andrea, e ricordo che fu accettata questa formula per evitare qualche possibile frode nell'atto pratico. Però, nella momentanea assenza del guardasigilli, dichiaro al Senato che il Governo accetta questa modificazione, salvo prendere in sede di regolamento tutte quelle disposizioni atte ad assicurare la leale esecuzione della legge.

PRESIDENTE. Il senatore D'Andrea propone dunque che l'articolo 16 cominci così:

« Un esemplare delle memorie e note aggiunte, compilate a svolgimento della comparsa conclusionale o della discussione, va soggetto al bollo di lire 2 » il resto identico.

Pongo ai voti questo emendamento accettato dal Governo.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Pongo ai voti l'art. 16 così emendato.

(Approvato).

Art. 17.

I ricorsi principali ed incidentali, le memorie e gli atti dei procedimenti in sede giurisdizionale avanti il Consiglio di Stato e la Corte dei conti, comprese le relative decisioni ed i provvedimenti di qualsivoglia natura, nonché i referti delle notificazioni, da chiunque eseguite, debbono essere scritti su carta bollata da lire 2, tanto per gli originali che per le copie.

Per gli analoghi procedimenti avanti la Giunta provinciale amministrativa ed il Consiglio di prefettura, nonché per i referti delle notificazioni da chiunque eseguite, è prescritta la carta bollata da lire una.

Gli atti e documenti che si producono avanti i predetti collegi, quando non siano per loro natura soggetti fino dall'origine, a diversa tassa di bollo, debbono essere bollati, prima della produzione, col pagamento della tassa di centesimi cinquanta per ogni foglio nei procedimenti avanti il Consiglio di Stato e la Corte dei conti, e di centesimi venticinque nei pro-

cedimenti avanti la Giunta provinciale amministrativa e il Consiglio di prefettura.

Resta ferma l'esenzione di cui all'articolo 22, n. 5, della legge sul bollo testo unico, approvato con Regio decreto 4 luglio 1897, n. 414, o per gli atti e documenti, che devono servire di corredo e giustificazione dei conti ivi indicati, ed ogni altra esenzione che risulti dal predetto testo unico e da leggi speciali.

BACCELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BACCELLI. Nell'ultima tornata io feci una osservazione all'onor. guardasigilli su questo art. 17. Pareva a me che non fosse giusto che i giudizi che si rendono sui conti ad istanza dei contabili, fossero colpiti di nuova tassa, e venissero aggravate quelle tasse minime che ora si pagano, e dissi, che ciò mi pareva ingiusto, in quanto che questi giudizi sono d'indole loro necessari. Non si tratta di un cittadino qualunque il quale inizia volontariamente una lite; qui si tratta di un agente dello Stato, della provincia o del comune a cui fu affidata l'esazione delle imposte e tasse coll'obbligo assoluto di rendere alla fine della gestione il suo conto; or dunque se questi, obbligatoriamente, va innanzi al giudice a rendere il suo conto, come volete voi gravare i documenti che egli presenta in giudizio a giustificazione della sua gestione? A me ciò pareva assurdo e quasi immorale, ed esposi questo mio dubbio all'onorevole ministro di grazia e giustizia.

Non capivo neppure la connessione che si trova in questa legge tra il miglioramento degli impiegati di cancellerie e l'aggravamento delle tasse a danno dei contabili, nè capisco perchè il miglioramento dei cancellieri dovesse essere fatto a spese di questi contabili o di quei cittadini che avendo ricevuto offesa dall'Amministrazione ricorrono al giudizio del Consiglio di Stato. Mi pareva, ripeto, che tra queste due tesi non ci fosse alcuna connessione, fossero, al contrario due antitesi perfette.

L'onorevole guardasigilli, nel rispondere ai diversi preopinanti, fece osservare a me che l'ultimo comma dello stesso art. 17 dovrebbe vincere ogni mia preoccupazione, giacchè esso stabilisce che resta ferma l'esenzione di cui all'art. 22, n. 5, della legge sul bollo, testo unico, approvato con Regio decreto 4 luglio 1897, n. 414, per gli atti e documenti, che devono

servire di corredo e giustificazione dei conti ivi indicati, ed ogni altra esenzione che risulti dal predetto testo unico e da leggi speciali.

Ma io mi trovo costretto a replicare a questo argomento del ministro con un dilemma: o la esenzione di cui si parla in questo ultimo comma dell'art. 17 si estende a tutti i documenti dell'intero giudizio del conto e allora il primo comma dello stesso articolo che impone nuove tasse non ha ragione di essere, perchè le cose restano come sono oggi. Ma se voi intendete che il primo comma abbia un valore e che siano veramente imposte nuove tasse ed allora come venite ad oppormi l'esenzione di cui si parla nell'ultimo comma? Senonchè l'esenzione dell'ultima comma è limitata a quei documenti giustificativi che si trovano a corredo del semplice conto.

Essa non si estende ai documenti che pur non essendo di corredo al conto, hanno con essi una relazione ed un'attinenza. E questo è il punto della questione. Lo stesso ministro guardasigilli non si è potuto esimere dal dire che realmente questa legge veniva a colpire i giudizi di opposizione, i giudizi di revocazione, i giudizi di responsabilità, i giudizi speciali che fanno tra loro i contabili, i giudizi di pensione, i giudizi di appello dei comuni e Opere pie, i giudizi sui conti provinciali, i giudizi delle sezioni unite della Corte dei conti sulle pensioni e i giudizi sui rimborsi delle quote inesigibili che chiedono gli esattori.

Ed allora io torno al mio argomento. Se questa disposizione che stabilisce talune esenzioni non salva la intassabilità dei documenti che si producono in questi giudizi, questa legge è ingiusta perchè colpisce un povero contabile obbligato a produrre documenti attinenti alla giustificazione del suo conto nei giudizi di cui ho parlato di sopra, perchè colpisce anche qui un giudizio obbligatorio.

Ed infatti a me non sembra morale che un padrone dica al suo agente: tu mi dovrai rendere il conto alla fine di ogni anno, ma, bada bene che sopra le giustificazioni che tu mi darai, io esigerò sempre una tassa!

E non è questa una mia idea, un mio giudizio personale, perchè il legislatore stesso riconobbe ciò fin dall'origine della istituzione della Corte dei conti e creò questo Istituto con molta semplicità; dette facoltà ai contabili di

andare personalmente dinanzi alla Corte dei conti; esentò da qualunque tassa i documenti che si dovevano presentare lungo tutto il giudizio (a meno che non fossero originariamente tassabili); esentò questi documenti dalla tassa di registrazione e da quella di cancelleria e sciolse i contabili dall'obbligo di presentarsi alle Corti accompagnati da un procuratore legale.

Il legislatore insomma volle una procedura speciale, semplice, spiccia e facile. Il legislatore così facendo fu giusto, fu umano. I contabili resero i loro conti fino ad oggi senza spesa o per lo meno con una spesa molto tenue.

Ma qui sento ripetermi un'altra volta: Ma vi è l'esenzione dell'art. 22 della legge sul bollo del 1897! Ma questa esenzione, ripeto, non si riferisce a giudizi di opposizione, a giudizi di revocazione, i quali pure sono giudizi di conto. Un contabile condannato in contumacia va alla Corte e fa opposizione alla sentenza. Non è un giudizio di conto? Ed allora perchè per questo giudizio applicare la tassa? La Corte in una sua decisione ha errato in fatto. Il contabile ha trovato un documento decisivo. Chiede la revocazione della sentenza. Non è questo un giudizio relativo al conto? Perchè imporre una nuova tassa?

Ma io voglio prendere l'esempio più chiaro, ossia un giudizio che si presenta apparentemente il più lontano dal conto. La domanda che fanno gli esattori per rimborso di quote inesigibili. Questi esattori non rendono il conto, giacchè i loro conti sono compresi nei conti del ricevitore provinciale.

Orbene, voi sapete che a questi esattori si affidano i ruoli delle quote che debbono pagare i contribuenti, ruoli che essi pagano anticipatamente all'Erario colla promessa di rimborso quando abbiano dimostrato ch'erano quote indebite o inesigibili.

Ora, questi poveri esattori quando hanno di borsa propria versato migliaia e migliaia di anticipazioni e giungono alla fine della loro gestione e vedono che 1000 o 2000 di queste quote non si poterono esigere o perchè erano indebite o perchè erano inesigibili: si presentano in prima istanza all'Amministrazione e chiedono il rimborso di queste quote. Fino ad oggi i documenti che si dovevano a questo proposito presentare non erano tassati, salvo che

non si trattasse di documenti che per loro natura erano originariamente soggetti a bollo.

Voi potete immaginare quanti mai siano i documenti giustificativi in questa materia, perchè per ogni esattore si tratta di centinaia e centinaia di quote. Egli in questo giudizio deve dimostrare che ha osservato esattamente tutta la procedura di esecuzione, deve presentare tutte le prove della nullatenenza del debitore; deve dimostrare che tutte le notificazioni furono fatte regolarmente e regolare pure tutto il procedimento di esecuzione. Contro le decisioni dell'Amministrazione vi è appello alla Corte dei conti. Ogni quota potrà valere qualche volta una, due, tre lire, poichè si tratta di migliaia e migliaia di contribuenti. Ora, io vi domando, è giusto che questi contabili che debbono essere rimborsati di una lira per quota, facciano una spesa di due o tre lire per il giudizio di appello alla Corte per ogni quota, solo perchè non si tratta di uno stretto giudizio di conto? Essi dovranno abbandonare il rimborso.

Questo è inelutabile, è un fatto che si tocca con mano. Qui non si tratta di teorie, non si tratta di poesia, questi sono fatti che si toccano con mano, ora io ripeto: se questi contabili, vanno innanzi alla Corte e portano cento documenti; per dimostrare il loro diritto al rimborso è giusto che debbano fare queste spese? È giusto che per essere rimborsati di una quota di quindici soldi debbano spendere venti soldi di tassa? Sol perchè non si tratta di un vero e proprio giudizio di conto coperto dalla esenzione dell'ultimo comma?...

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Credo che ella sia in equivoco.

BACCELLI... Lo dica allora subito, onor. ministro dov'è il mio equivoco.

Ma questo è un fatto; se debbono essere documentati tutti quegli atti di esecuzione che presentano gli esattori per ottenere il rimborso delle quote inesigibili, ogni esattore dovrà molte volte spendere più per la tassa di quel che non vale il rimborso che egli chiede.

Qui non vi è nessun equivoco possibile.

Ed inoltre io domando: pare giusto aggravare queste domande di rimborso in pendenza dei contratti di esattoria? Questo si potrebbe tutt'al più ammettere quando il contratto fosse finito, non in pendenza di un contratto. L'esattore potrebbe dire: Io ho preso una gestione a queste

condizioni, e voi durante la gestione, mi venite ad aggravare di tasse la gestione stessa; allora dovete crescermi l'aggio.

Signori, io ho portato questi giudizi di rimborso come un esempio di giudizi che non essendo strettamente di conto - sarebbero fuori della esenzione di cui all'art. 22 del bollo, e sarebbero gravati di nuova tassa - sebbene abbiano una relazione col conto.

Ma è ora di concludere e concludo, perchè non voglio annoiare il Senato coll'affermare di nuovo che a me sembra che in questo voler tassare i contabili dello Stato ci sia una ingiustizia.

E ciò dico con tutta franchezza. Io non parlo quasi mai; ho preso la parola questa volta perchè avendo fatto parte della Corte dei conti per più di 20 anni ho visto materialmente di che si tratta, e posso dire quali sarebbero le conseguenze di questa legge!

A me sembra che almeno durante i contratti questa modificazione delle tasse non si possa assolutamente fare con giustizia.

Ma il ministro potrebbe nuovamente rispondermi: ma tutti quei documenti che sono inerti al conto saranno esenti. Ed allora io sussumo: Ma chi sarà il giudice di quest'attinenza? Ed allora fate un'aggiunta all'ultimo comma dell'art. 17, là quale dica che spetterà alla Corte dei conti di decidere quali siano i documenti attinenti ai conti in qualsiasi giudizio e quali siano soggetti alla tassa imposta da questa legge.

Credo che l'onor. ministro potrebbe accettare questo emendamento.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Io lo accetto.

BACCELLI. Un'altra osservazione ed ho finito e questa si è che a questa legge mancano le disposizioni transitorie stabilite dal legislatore. Come si farà a regolare le tasse nei giudizi pendenti?

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. L'art. 23 della legge dice appunto che il Governo è autorizzato a dare le disposizioni transitorie.

BACCELLI. Io concludo ringraziando il ministro di avere accettato l'aggiunta che ho proposto all'art. 17 ossia che « spetterà alla Corte dei conti il decidere quali siano i documenti attinenti al conto e che debbono andare sog-

getti alla tassa di cui si parla in questo articolo».

LOJODICE. (*Interrompe*).

BACCELLI. Ma, onor. Lojodice, la questione è questa. Il ministro, trincerandosi nell'esenzione dell'art. 22, voleva esentare dalla tassa nei giudizi della Corte dei conti i soli documenti che erano di corredo e giustificazione ai conti: Io gli opponevo che questo non bastava, perchè bisognava esimere dalla tassa anche i documenti che vi erano in qualsiasi modo attinenti, quei documenti cioè che erano necessari nei giudizi di opposizione, di responsabilità e nei giudizi speciali e nei giudizi per le pensioni.

Ora, il mio emendamento a questo tende perchè quando spetterà alla Corte dei conti il decidere quali siano nel giudizio che si agita innanzi a Lei i documenti attinenti o riferentisi al conto che debbono andare esenti da questa tassa - io sono certo che la difesa dei contabili non resterà aggravata.

LOJODICE. Ma è equivoco.

BACCELLI. Vuol dire che lei farà un emendamento migliore e che non sarà equivoco.

PRESIDENTE. Prego di non interrompere. Chi vuol parlare domandi la parola.

BACCELLI. Si vorrebbe da taluno aggiungere ai giudizi dei conti anche quelli sulle pensioni. Ed è giusto perchè i giudizi sulle pensioni sono anch'essi giudizi necessari. La pensione non è che una parte di stipendio. Lo Stato liquida la pensione, ed obbliga, nel caso che l'impiegato non la ritenga giusta, di ricorrere alla Corte dei conti. Come si possono imporre di tassa quei documenti che si credono necessari alla propria difesa?

Io ringrazio di nuovo l'onor. ministro Guardasigilli e l'onor. ministro del tesoro i quali persuasi delle ragioni da me addotte hanno accettata la mia proposta, la quale varrà ad estendere l'esenzione a tutti quanti quegli atti e documenti che hanno relazione coi conti o pensioni in qualunque giudizio sieno presentati innanzi alla Corte.

Non ho altro da dire.

Presentazione di relazione.

BALESTRA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BALESTRA. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Spesa straordinaria di lire 1,400,000 per l'acquisto dell'area occorrente per la costruzione di una nuova sede pel Ministero della marina e per la caserma dei Reali carabinieri.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Balestra della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Proseguiremo ora nella discussione del disegno di legge: « Riordinamento delle cancellerie e segreterie giudiziarie ».

MAZZIOTTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MAZZIOTTI. Io desidero richiamare l'attenzione dell'onor. ministro e del Senato sul primo comma dell'art. 17, il quale è concepito in modo da dar luogo a conseguenze che certo non sono negli intendimenti dell'onor. ministro. Accenno principalmente alle memorie difensive dinanzi al Consiglio di Stato ed alla Corte dei conti.

Attualmente, come i colleghi sanno, per le memorie innanzi al Consiglio di Stato, vige il sistema di presentare una copia di esse in carta da bollo da lire 1.20 e le altre in carta semplice. Con la nuova legge la tassa è portata da lire 1.20 a 2.40. Questo è chiaro. Ma non è chiaro se la nuova tassa da 2.40 si applichi soltanto ad una delle copie o a tutte. Infatti il primo comma dell'art. 17 termina con queste parole: « Debbono essere scritti su carta bollata da lire due (e qui s'intende da 2.40), tanto per gli originali che per le copie ».

A che cosa si riferisce questa disposizione? A tutti gli atti indicati nell'articolo, tra i quali sono comprese le memorie, ovvero soltanto ai referti? Credo che l'intendimento dell'onorevole ministro e dell'Ufficio centrale sia stato appunto quello di accennare ai soli referti; ma evidentemente dall'articolo, come ora è redatto, si deduce l'altra interpretazione. Essa condurrebbe a questo effetto per ciò che concerne le memorie: di rendere la tassa 13 volte maggiore dell'attuale, cioè, una volta per la copia che anche ora si redige in carta da bollo,

e 12 volte per le altre sei copie, che si presentano in carta libera.

Convorrà quindi modificare la formula dell'articolo in modo da rendere chiaro che solo i referti vanno soggetti, nell'originale e nella copia, alla tassa di 2.40.

Ed ora due brevissime considerazioni: forse chi legge può supporre che solo nell'articolo 17 siano stabiliti aggravii e non nei successivi. Invece anche tutti gli altri contengono aggravii: così l'art. 18 colpisce i giudizi arbitrali, il 19 le citazioni per biglietto...

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Dieci centesimi...

MAZZIOTTI ...Saranno dieci centesimi per l'art. 19, ma viene poi il 20 che porta un aggravio di tre lire, e così il 21 per atti di notorietà; nel 22 si colpiscono i certificati del casellario, di cui si è occupato e si occupa con interesse così grande e continuo il nostro illustre collega Lucchini.

Non si tratta di una semplice modificazione alla legge di bollo, ma di una serie di modificazioni le quali sovvertono tutto il nostro sistema sulla materia, modificando una legge che un mese fa fu riformata dal Senato, quando si approvò il disegno di legge per riforma di tasse di registro e bollo.

Ora è opportuno, è conveniente ciò?

Noi tutti c'interessiamo alla sorte di questi benedetti cancellieri, ma io vorrei formulare, più che al ministro, all'Ufficio centrale, una domanda: avete voi tenuto conto, vi siete resi ragione delle conseguenze finanziarie di questo disegno di legge? Io ho letto la vostra relazione come è possibile in questi giorni, nei quali le relazioni ci si presentano a trenta o quaranta per volta, in modo che non c'è tempo di considerare e di studiare con la calma consueta. (Giacchè noi siamo ormai ridotti a votare molte leggi importanti senza aver potuto riflettere sul loro valore). Nella vostra relazione io trovo dunque accennata solo una somma di quattro milioni...

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Quale relazione?

MELE, *relatore*. Lasciamo andare, l'Ufficio centrale non dice questo.

MAZZIOTTI. L'unica cifra che io trovo nel disegno di legge si riferisce al progetto Scialoja,

mi pare, e comprende una spesa di quattro milioni...

TEDESCO, *ministro del tesoro*. 458 mila lire (*si ride*); non impressioni così il Senato!

MAZZIOTTI. Ma « a far ciò sarebbero occorsi ben quattro milioni », è detto qui.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Sarebbero occorsi, non occorrono.

MAZZIOTTI. Io notavo soltanto che nella relazione non sono prospettate le conseguenze finanziarie di questa disposizione, e non si è esaminato se gli aggravii che si impongono e con i quali si impedirà il normale svolgimento della giustizia, sia nella forma ordinaria come in quella arbitrale, non siano tali da superare di gran lunga i bisogni dei cancellieri.

Questo concetto è stato lungamente illustrato nella discussione innanzi alla Camera; potrebbe essere un titolo di merito per l'onor. ministro del tesoro di aver profittato del fatto che i cancellieri si richiamavano al sentimento...

TEDESCO, *ministro del tesoro (interrompendo)*. Ho tentato di ottenere le riduzioni proposte, nel dubbio di poter ricavare la somma occorrente.

MAZZIOTTI... per ottenere qualche cespite che migliorasse le condizioni delle finanze.

TEDESCO, *ministro del tesoro (interrompendo)*. Se ciò fosse, lealmente lo avrei dichiarato, come ho fatto in altre occasioni.

MAZZIOTTI... Sebbene tutto questo contrasti con certe necessità del suo ufficio... Ad ogni modo dicevo, avrei desiderato che l'Ufficio centrale avesse valutato questo punto ed avesse riscontrato se sia perfettamente esatto ciò che è stato detto nell'altro ramo del Parlamento, cioè che gli aggravii che si propongono con questo progetto di legge a carico della giustizia amministrativa e ordinaria non eccedano in larga misura quanto occorre per i cancellieri.

Su di questo punto mi sembra che l'Ufficio centrale avrebbe avuto il dovere di dare al Senato i maggiori chiarimenti; perchè è elementare dovere, quando si stabiliscono aggravii, di vedere se essi siano commisurati a reali necessità. Diversamente i poveri cancellieri, di cui tutti quanti ci interessiamo con la maggiore benevolenza, non sarebbero che il pretesto, che i gerenti responsabili di aggravii stabiliti non per migliorare la loro condizione, ma per assicurare un nuovo cespite di entrata...

TEDESCO, *ministro del tesoro (interrompendo)*. Lei insiste nel non voler credere alle mie parole.

MAZZIOTTI... Io credo alle sue parole, ma avrei desiderato che l'Ufficio centrale avesse dato ragione al Senato di questa parte che è la più importante del disegno di legge.

MELE, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MELE, *relatore*. Ho dimandato la parola per un brevissimo fatto personale.

Io non ho capito da quale acre pensiero sia stato mosso l'onor. senatore Mazziotti, rivolgendosi quattro o cinque volte, durante il suo ultimo e forse non definitivo discorso, all'onorevole Ufficio centrale, impersonato ora nel suo modesto relatore, che, per fare qualche cosa, si è chiuso nel più eloquente silenzio.

Egli avrebbe voluto sapere questo, e poi quest'altro, e, spinto da un'inverosimile curiosità, ha finito col chiedere troppe cose.

Ora, se egli mi avesse fatto l'onore di leggere la mia breve relazione, che non mi assicura certamente l'immortalità, ma che non è davvero oscura, tutte quelle dozzine di domande me le avrebbe risparmiato. Vero è che il Senato non avrebbe avuto la soddisfazione di ascoltare molti bei discorsi!..

Nella mia bersagliata relazione dichiarai: in questo momento, con questi calori africani, e con tante urgenze incalzanti, non è proprio il caso di discutere in lungo ed in largo tutti i provvedimenti proposti: sono, anzi non sono, fior di roba, ed io non vorrei ingoiarli. (*Rumori. Ilarità*).

Ma che volete farci? i fati premono; ed io al fato m'inchino; e non sarebbe davvero un gran male che il Senato seguisse l'esempio dolente del suo Ufficio centrale.

Non è chiaro questo? Dovevamo, dopo ciò, decretare che l'onor. ministro del tesoro, contro cui si lanciano tante frecce, fosse gliogliottinato pel capo e pei piedi? (*ilarità*). Oh che! non vi siete già accorti che noi siamo delle persone miti?

È poi venuto l'onor. guardasigilli, che ha raccolto sulle sue ginocchia il lavoro altrui, e poi gli altri magistrati, che sono qui dentro, e tutti insieme, in mirabile accordo, ci hanno gridato sul capo che; senza questa legge, non è possibile dare assetto alle cancellerie e se-

greterie giudiziarie: ed io che - me lo consenta il senatore Mazziotti - ho pure una certa praticaccia, io li ho creduti - e credo ancora alle loro parole.

Ma, intendiamoci bene: io dei cancellieri, e dei segretari anche, non mi sono gran fatto preoccupato. Se si fosse trattato esclusivamente di loro, io avrei detto: tirino ancora per qualche altro secolo la vita coi denti, e diamo tempo all'onor. ministro delle finanze di accogliere la proposta del senatore Mazziotti, di esasperare le tasse sulle sigarette Macedonia, che io non fumo, e di applicare magari una tassa più esasperante a carico di quegli onorevoli senatori, che in una discussione qualunque prendono la parola dieci volte. (*Grande ilarità*).

Ma è poi vero che il servizio dell'amministrazione della giustizia va a rotoli?..

LOIODICE. No, no.

MELE. ...Se è possibile, mi lasci parlare, onor. Loiodice. Non mi dispiacciono punto le sue interruzioni, ma ho il sospetto che fuori di qui si potrebbe fare più allegra e più fresca conversazione. (*ilarità*).

Purtroppo, onorevoli colleghi, sulla testa di questi malcapitati funzionari imperversa, furioso e implacabile, un fato crudele! L'onorevole ministro Scialoja ebbe la visione chiara dei bisogni di questi disgraziati cancellieri, e, non avendo tra mani un grosso fondo da spendere per loro, propose un modesto progetto di legge, col quale si veniva in aiuto dei più umili funzionari, spendendo la tenue somma di 400 mila lire circa, che venivano date dall'erario dello Stato. Egli meditava una più larga riforma, per la quale sarebbero occorsi un quattro milioni, e che avrebbe potuto attuarsi, quando si fosse trovato una fenice di ministro del tesoro, capace di fornire i fondi necessari. Ma prima ancora che il modesto progetto di legge si fosse attuato, il Ministero, di cui fece parte il nostro collega Scialoja, dette le sue dimissioni. Ed i poveri funzionari furono obbligati di subire il fato crudele che condannava quel Ministero a non vivere più di cento giorni. (*ilarità*).

Venne dopo l'onor. ministro Fani, il quale si lasciò vincere dall'onesto desiderio di allargare le proporzioni del precedente progetto. I bisogni dei cancellieri e dei segretari aumen-

tavano, le cancellerie e le segreterie andavano giorno per giorno disorganizzandosi, il servizio della giustizia s'imponeva, ed il ministro presentò l'altro progetto, che fu accolto con qualche favore, ma che dispiacque profondamente per i provvedimenti finanziari. E si perdettero ancora un altro anno di tempo, durante il quale sorsero tutte le questioni, relative alle promozioni, che furono portate fino al Consiglio di Stato, il quale pronunziò nel senso da me altra volta accennato. E così ai bisogni urgenti della classe si aggiunse il malcontento della medesima.

In questo momento, con tanti guai spuntanti da tutte le parti, assume il potere l'attuale guardasigilli, il quale ridusse notevolmente i provvedimenti, fiscali e, pei bisogni imperiosi del servizio nell'amministrazione della giustizia, accettò, con poche altre modifiche, il resto del progetto, pensando bene che, mentre brucia la casa, è necessario chiamare i pompieri e non star lì a guardare, come dissi altra volta, il riflesso della fiamma nel lago. Ed ecco perchè io non ho avuto per l'attuale ministro guardasigilli che parole di lode.

Ma quanto è poi il gettito che daranno queste tasse?

Dio mio, amico Mazziotti: sei tanto amico mio ed hai la crudeltà di chiedere a me quanto renderanno queste tasse, che turbano i tuoi dolci riposi! Daranno... quel che daranno. Sulla falsariga del ministro del tesoro io ho detto che daranno un milione e 800 mila lire, quante ce ne vorranno per il fabbisogno della legge. Ma ecco che mi sento gridare da ogni parte: no, no; ma chi dice no deve provarlo, in caso contrario la vostra negazione autorevole vale quanto la mia, che non è tale. Provate voi che l'onorevole ministro del tesoro, che è un galantuomo, mi ha canzonato, ed io vi darò perita vinta.

Io ho avuto il torto di credere, e non me ne lagnò; ma, dite voi, da che parte potevo desumere che le nuove tasse non dessero un milione e 800 mila lire, ma ne dessero invece due, tre, quattro? L'onor. Mazziotti ha ben dichiarato che ne dessero quattro, ed ha soggiunto che questa peregrina notizia egli ha rilevato dalla mia relazione. Ecco il guaio, facile a verificarsi, quando si legge con una specie di occhiali capaci di fare dei tiri birboni.

Nella mia relazione ho parlato infatti dei quattro milioni, riferendo le parole dell'onorevole nostro collega Scialoja, il quale nella sua relazione, precedente il modesto progetto di legge, aveva detto su per giù questo: io offro ai più umili funzionari, con quel po' di quattrini che il bilancio mi offre, un piccolo segno del mio interessamento per loro; ma se comparirà sull'orizzonte il naso di un ministro capace di darmi quattro milioni, io vi darò una riforma ben altrimenti completa ed organica.

Veda dunque l'onor. Mazziotti che di milioni io non ho parlato prima, non ho parlato dopo e forse, ahimè, non ne parlerò mai! (*ilarità*).

Ma, fu appunto nella speranza di avere in seguito una riforma più organica, che la vostra Commissione, formata da cinque cervelli, riuscì finalmente ad intendersi. E si è detto: ingoiamo questo progetto, incalzati come siamo da bisogni imperiosi, e facciamo voti al ministro perchè, in tempo più o meno prossimo, faccia un progetto completo, garantendo i contribuenti da ulteriori ferite.

Ma che cos'altro volevate che facesse la Commissione? Volevate che provocasse un decreto di deportazione per mandare il ministro del tesoro alle Antille? Così crudele verso il mio onorevole amico Tedesco io non ho saputo essere.

Senonchè io piglio il coraggio a due mani e vi dichiaro subito che non mi sento così scandalizzato di queste tasse, che non produrranno davvero il finimondo. E poichè io non ho saputo dichiarare che, per l'applicazione di queste tasse, sarebbe divampato pel mondo un grande incendio, il mio onorevole amico Mazziotti, come se proprio avesse avuto una questione personale col'innocente relatore, che ha per lui tanto affetto, mi ha scaraventato contro tutti i fulmini della sua eloquenza. Vero è che non mi ha fatto alcun male.

Dopo questo, che cosa volete che vi dica l'Ufficio centrale? L'Ufficio centrale non vi dice nulla. Voi vedete: il senatore Garofalo, che mi siede accanto, non piega nemmeno il capo, ed io ignoro, se parlando, interpreto il suo pensiero — il senatore Astengo resta sull'Aventino e non parla — gli altri è bravo chi li trova. Parecchie volte nell'Ufficio centrale dissi ai miei colleghi: sentite, la relazione fatela voi che siete dei valentuomini: lasciate me in disparte.

Nell'assemblea verranno gli economisti ed i giureconsulti, ed io a quella eloquenza terrenziale non avrò nulla da opporre. Ma non ci fu verso di convincerli, me la vollero appiccicare per forza, ed ora mi han tirato contro dei piccoli sassi che non so in quale parte del mio corpo abbiano colpito. Io dicevo loro: signori miei, pigliamo i cancellieri e buttiamoli dal balcone, se cotesto pare a voi un buon temperamento. Ma essi mi rispondevano che i cancellieri non bisognava toccare. Poveri figliuoli, avevano anch'essi il diritto di vivere! E allora mandiamo a monte la legge. Ah ro! Anche la legge un po' di bene avrebbe fatto!

Ma mi par tempo di conchiudere.

Io non ho avuto pietà profonda pei cancellieri che non conosco, e sono stato troppo poco tempo relatore per procurarmi l'alta soddisfazione di ricevere miriadi di commissioni; ma mi sono grandemente preoccupato del disordine, dell'anarchia, in cui sono cadute tutte le cancellerie a causa non solamente della mancanza del personale, ma della insufficienza materiale e morale di parecchi funzionari, molti dei quali per la loro età lavorano il solo 27 del mese. Io non voglio risparmiare nemmeno i capi, ma voglio ben desiderare ed augurarmi che una buona volta la giustizia funzioni e che il Governo mantenga le sue promesse. E non trovo davvero strano che la giustizia amministrativa faccia anch'essa un piccolo sacrificio per la giustizia sorella, per la giustizia ordinaria, che non mi è parso abbia qui trovati molti difensori.

Io il disegno di legge, col bagaglio degli oneri finanziari, sono ben disposto ad ingoiare, e sento che il Senato, che lo dico col maggior rispetto - ha ingoiato talvolta ben altri rospi (*ilarità*) farebbe davvero opera utile accogliendolo. Picciolo untorello, non sarà quello che spianterà Milano. (*Approvazioni vivissime, generali; congratulazioni*).

DE CUPIS. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CUPIS. Sono molto restio a prendere la parola innanzi al Senato perché troppo m'impone la solennità dell'Assemblea, e di questo tutti i colleghi potranno far testimonianza, perché se ho potuto alcuna volta annoiarli con le poche cose da me dette, non ho potuto annoiarli per troppo frequenti discorsi.

Potete immaginar dunque con quanta esitazione io prenda la parola in questo momento, quando so già di avere contro di me l'avversione generale dell'Assemblea, quantunque poco numerosa. Non mi aspetto perciò degli applausi. In queste parole, egregi colleghi, non si contiene una sfida audace, ma la preghiera invece di volermi essere benigni.

Mia intenzione è semplicemente questa: ridurre le cose alla loro giusta misura. Comprendo perfettamente che l'aver voluto rinforzare, inacerbire le imposte che si pagano per l'amministrazione della giustizia e peggio ancora quelle che pur gravano in qualche modo sulla giustizia amministrativa, che dovrebbe essere la più economica, possa aver eccitato in qualche modo l'avversione del Senato a questo progetto di legge.

Però io dico che tutte le cose devono essere considerate quali veramente sono. E guardiamo adunque quali sono le vere conseguenze di questo disegno di legge; guardiamo quale ne è la vera portata. Ora se a ciò volgiamo la nostra riflessione, dovremo convenire che un poco si è ecceduto nello spavento e nella preoccupazione che questo aggravamento d'imposte ha portato.

Gli articoli peggiori di questo disegno di legge sono certamente il 16 ed il 17.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. (*Interrompendo*). L'art. 16 è stato già approvato con un emendamento!

DE CUPIS. Lo so benissimo, ma parlo su di esso per fare un'osservazione che credo riuscirà gradita anche a lei, onor. ministro.

La disposizione dell'art. 16 non è già una disposizione venuta alla luce propriamente ora, una disposizione sorta a proposito dei provvedimenti per i cancellieri così come potrebbe nascere un fungo di settembre. Questa disposizione non è che il risultato di un suggerimento dato da una Commissione che fu creata appunto per la revisione delle tasse sul registro e bollò, Commissione della quale era amato presidente il collega ed amico collega onorevole Baccelli. Dunque questo articolo 16 ha un'origine assolutamente lontana da questo progetto di legge in quanto questo riguarda l'ordinamento delle cancellerie.

Passiamo ora all'articolo 17. Questo è il più ostico. Esso riguarda l'aggravamento delle tasse

per quanto si riferisce agli atti e ai procedimenti che si fanno innanzi al Consiglio di Stato e alla Corte dei conti.

Però a me pare che molte apprensioni si possano mettere da parte quando si faccia una distinzione necessaria tra ciò che costituisce atto di giudizio e tutto ciò che costituisce niente altro che documento.

Il primo comma di questo art. 17 riguarda propriamente gli atti di procedimento, mentre invece l'ultimo comma riguarda i documenti. Ora, quando io leggo l'ultimo comma che dice: « resta ferma l'esenzione di cui all'art. 22, n. 5 della legge sul bollo, testo unico approvato con R. decreto 4 luglio 1897, n. 414, per gli atti e documenti che devono servire di corredo e giustificazione dei conti ivi indicati, e ogni altra esenzione che risulti dal predetto testo unico e da leggi speciali »; quando io leggo tutto questo, in verità sento in me venirmeno qualunque preoccupazione per tutto ciò che in proposito al procedimento che si svolge dinanzi alla Corte dei conti è stato riferito dall'onor. amico Baccelli.

Poichè evidentemente a me pare che con questo ultimo comma non ci sia nè punto nè poco a dubitare che tutti i documenti che si presentano a corredo dei conti siano esenti. Qui non si parla di conti amministrativi, ma di quei conti che formano oggetto di giudizio, perchè non avrebbe ragione di essere questa disposizione, che per questo genere di conti. Ora non si può dubitare che questi siano esenti.

E dico ancora: si può dubitare che il procedimento che si svolge dinanzi la Corte dei conti non sia regolato da una legge speciale? Nessuno lo negherà. Allora io dico: ma state di buon animo; l'animo vostro non deve essere agitato da queste disposizioni, perchè evidentemente le disposizioni stabilite in questo ultimo comma debbono mettervi l'animo in pace.

BACCELLI. Distingue allora il primo comma?

DE CUPIS. No. Onor. Baccelli, ella non era forse presente nell'Aula quando io dissi che bisogna distinguere in questo art. 17 gli atti di procedimento dai documenti; e che degli atti di procedimento tratta il primo comma, e dei documenti l'ultimo. Se vi è difetto nella compilazione di questo art. 17 è questo, che forse il penultimo comma avrebbe dovuto essere l'ultimo e l'ultimo avrebbe dovuto essere il pe-

nultimo, perchè in questo modo si sarebbe veduto che la disposizione del penultimo comma avrebbe fatto eccezione all'ultimo, e ogni dubbio sarebbe scomparso.

Ora, ritenuto che tutto ciò che costituisce documento, e che già è ritenuto esente da tassa per la legge speciale, rimane esente, in verità quelle enormi colonne di carta che contengono la giustificazione dei conti degli agenti contabili e degli esattori nei giudizi innanzi alla Corte dei conti, e che con oratorio artificio sono stati posti innanzi agli occhi vostri dal collega Baccelli, non mi fanno più spavento.

Che rimane allora? Rimane l'aggravio della tassa per quelli che dicevo atti giudiziari. Io non nego questo aggravamento delle tasse, ma dico che anche rispetto a questo aggravamento non bisogna esagerare nella vostra preoccupazione. *Ne quid nimis*: è norma di buon giudizio in tutte le cose.

Io non avrei voluto che, specialmente nei giudizi che si svolgono davanti alla quarta e alla quinta sezione del Consiglio di Stato, giudizi che per loro natura devono essere economicissimi, avesse dovuto esserci questo aggravamento. Ma... ho pur considerato, che l'amministrazione della giustizia è un prisma che riflette interessi diversi, e fra me ho pensato, chi sa che questa disposizione di legge, che ha sollevata tanta battaglia al Senato, non possa riuscire anche a qualche cosa di buono? Vicino al male c'è sempre il bene: è perciò che *à quelque chose malheur est bon*! E in verità, non potrebbe forse essere in facoltà degli stessi avvocati, e coloro che hanno prima di me parlato son tutti, io credo, avvocati, di attenuare la gravità di questa disposizione? Imperocchè in fin dei conti quello che aggrava di non poco la spesa nei giudizi è la facondia scritta degli avvocati. Ebbene io rammento che negli antichi ordinamenti era legge che non si potesse, in qualunque causa, eccedere un determinato numero di fogli, cinque; fogli; e chi avesse ecceduto senza ottenerne autorizzazione, dovesse sopportarne la spesa, senza poterla mettere a carico della parte contraria. E rammento che uno dei primissimi avvocati della Curia romana, faceva a sè stesso questo vanto di non aver mai dovuto chiedere il permesso di superare il quinto foglio. Onde io dico, chi sa che questo aggravamento di tasse non induca gli

avvocati ad essere meno prolissi nelle loro memorie, a redigere le loro difese in maniera più succinta e forse più efficace, perchè effettivamente tutti quanti hanno pratica di giudizi, sanno benissimo che non sono certamente le memorie più diffuse quelle che richiamano maggiormente l'attenzione del magistrato; anzi cominciano coll'indisporlo, richiedendo da lui una fatica tanto maggiore di quella che la causa richiederebbe, per la pazienza di leggere il buono e il non buono sino alla fine.

Non consentirei poi davvero coll'on. Baccelli di mettere alla pari i giudizi di pensioni coi giudizi di conti. Certo i giudizi di pensione meritano anch'essi di essere trattati dal fisco con mano assai leggera, poichè quasi sempre *agitur de paupere regno*; ma non possono dirsi giudizi obbligati come i giudizi dei conti; chè a tale stregua obbligati pur sarebbero tutti i giudizi che si svolgono innanzi ai tribunali ordinari.

È concludendo a me pare che, ridotte le cose ai veri loro termini non possa ravvisarsi nelle combattute disposizioni tale gravità da commuovere il Senato si da imporgli a negar suffragio ad una legge che il Governo formalmente dichiara di imprescindibile necessità per assicurare un servizio necessario all'Amministrazione della giustizia.

Presentazione di disegni di legge

CREDARO, *ministro della pubblica istruzione*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CREDARO, *ministro della pubblica istruzione*. Ho l'onore di presentare al Senato i due seguenti disegni di legge già approvati dall'altro ramo del Parlamento:

Istituzione di corsi magistrali in comuni sedi di ginnasio isolato;

Proroga del termine fissato dall'art. 34 della legge 19 luglio 1906, n. 496.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro della pubblica istruzione della presentazione di questi disegni di legge, che seguiranno il loro corso a norma del regolamento.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Torneremo ora alla discussione del disegno di legge: « Riordinamento delle cancellerie e segreterie giudiziarie ».

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Io intendo i dubbi e le preoccupazioni di alcuni onorevoli senatori, perchè purtroppo tutto quello che ha l'insegna di tassa non fu mai simpatico a chicchessia. Però io temo che si sia badato più alla insegna che al contenuto delle disposizioni. Così, per esempio, nemmeno il senatore Baccelli, che con tanta dignità tenne un altissimo ufficio alla Corte dei conti, ha ricordato che presentemente per una interpretazione data su richiesta della Procura generale della Corte dei conti e su conforme parere della Avvocatura erariale, gli atti e i documenti che si producono alle Sezioni unite della Corte dei conti sono sottoposti alla tassa di bollo di lire 1.20, cioè al doppio della tassa che oggi si stabilisce nel disegno di legge.

Dunque su questo punto, anzichè inasprimento, vi è un'attenuazione. Oggi le sentenze arbitrali sono sottoposte alla tassa di tre lire senza distinzione di valore; invece con l'art. 18, e così rispondo all'onor. senatore D'Andrea...

D'ANDREA. Grazie, ma non ho parlato ancora.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Ha parlato l'altro giorno meravigliandosi che si sottopessero a tassa gli atti che si producono nei giudizi arbitrali.

Ora, secondo la vigente legislazione, le sentenze dei collegi arbitrali sono sottoposte, senza distinzione di valore, alla tassa di lire 3; invece secondo l'art. 18 del disegno di legge che oggi si discute, la tassa a cui saranno sottoposti gli atti che si presentano agli arbitri è distinta secondo il valore della causa, e cioè di lire 3 se il valore della causa sia di competenza del tribunale, di lire 2 se di competenza del pretore, e di 50 centesimi se di competenza del conciliatore.

È passo alle disposizioni che riguardano le giurisdizioni della Corte dei conti e del Consiglio di Stato. Nell'ultima parte dell'art. 17 si dichiara che rimane ferma l'esenzione di cui all'art. 22, n. 5, del testo unico delle leggi sul bollo del 1897. Tale articolo è sotto la rubrica degli atti che si possono scrivere su carta libera, ma che debbono essere bollati quando ne sia fatto uso; e il num. 5 dice: « Gli atti,

documenti e scritti » (noti bene il senatore Baccelli « scritti »).

BACCELLI. L' ho letto.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. ... che devono servire di corredo e giustificazione dei conti degli agenti, esattori, appaltatori ed altri incaricati delle esazioni delle imposte devolute allo Stato, alle provincie, ai comuni e ai consorzi, ed atti scritti e documenti a corredo di conti di altre amministrazioni, di provincie e dei comuni ed in genere di tutte le istituzioni poste sotto la sorveglianza governativa, quando tali atti e documenti scritti non siano soggetti al bollo dalla loro origine ».

La parola generica « scritti », oltre l'espressione « atti e documenti », è così comprensiva che può bene abbracciare anche quegli atti ai quali alludeva il senatore Baccelli. Ma ad ogni modo, posto che egli presenta un emendamento, e il ministro del tesoro a nome del Governo dichiara di accettarlo, siamo sopra un terreno pacifico...

BACCELLI. Sono soddisfatto.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Al senatore Mazziotti devo due risposte, una di ordine generale, un'altra di ordine particolare. La prima potrei risparmiarla se avessi avuto la fortuna, l'altro ieri, di essere ascoltato dal senatore Mazziotti in quelle poche parole che dissi nella discussione generale.

Dissi allora, e ripeto in questo momento, che nella prima edizione del disegno di legge le disposizioni di carattere finanziario avevano tale una portata che soverchiavano la spesa di oltre 1,800,000 lire, cioè il costo del miglioramento economico dei cancellieri. Però aggiunti che avendo l'attuale guardasigilli proposto delle attenuazioni che furono accettate, si potette accertare, per diligenti studi fatti dall'amministrazione delle tasse, che i proventi dei lievi ritocchi avrebbero appena raggiunto il limite della spesa; e se la timorosa coscienza dell'amico senatore Mazziotti non si acquieta di fronte a queste esplicite, chiare e precise dichiarazioni, gli rivolgo una preghiera, la preghiera che voglia leggere la lettera che il mio collega delle finanze mi scriveva in proposito, e che mi farà premura di comunicargli. Da quella lettera il senatore Mazziotti vedrà come l'altro giorno io avessi ragione di poter affermare che se l'entrata riu-

scirà a coprire la spesa, sarà un vero miracolo. Da questo lato dunque il senatore Mazziotti può star tranquillo; mentre l'Ufficio centrale ha avuto fiducia nelle feali, precise dichiarazioni del ministro, e l'egregio senatore come san Tommaso avrebbe voluto toccare...

MELE, *relatore*. In tempo di colera bisogna evitare i contatti.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Certo, per questa specie di conti il più avveduto finanziere non può che fare delle previsioni largamente approssimative, che in questo caso non promettono per il Tesoro un utile maggiore della spesa.

Del resto, i conti fatti dall'Amministrazione delle finanze debbono subire una falciatura, in quanto che nell'altro ramo del Parlamento, durante la discussione pubblica, fu accolta una modificazione. Originariamente l'articolo 18 relativo ai giudizi arbitrari stabiliva una tassa di tre lire per tutti indistintamente gli atti, qualunque fosse il valore della causa; invece la Camera volle regolare questa tassa, proporzionandola, come ho detto, al valore della controversia.

Fatte queste dichiarazioni d'ordine generale, aggiungerò al senatore Mazziotti che io non mi rifiuto, se egli troverà una forma conveniente, a modificare il primo comma dell'articolo 17, purchè non si corra il rischio di fare una modificazione improvvisata che possa non rispondere alla realtà delle cose.

Egli ha accennato principalmente alle memorie. Ordinariamente accade, e continuerà ad accadere, che le memorie che si mandano ai componenti, le sezioni del Consiglio di Stato, sono in carta libera.

A questo punto osserverò che l'aumento della tassa per gli atti dei procedimenti giurisdizionali innanzi al Consiglio di Stato e alla Corte dei conti (ed anche ciò non è stato messo in rilievo) riguarda gli originali che sono soggetti al bollo di una lira, mentre per le copie è già prescritto il bollo di due lire. Si è voluto fare una cosa più congrua, non sembrando ragionevole che l'originale venisse sottoposto a una tassa inferiore.

Voglio sperare che, dopo queste delucidazioni, e anche dopo le dichiarazioni fatte dal senatore De Cupis, si siano ricondotte queste disposizioni dell'art. 17 nei loro veri termini.

Aggiungo che dopo le dichiarazioni del senatore Baccelli, le cose sono ridotte a tal punto che il Senato può, con animo tranquillo, votare queste disposizioni e l'intero disegno di legge; perchè, come ho detto l'altro giorno, io ho sempre imparato dal Senato che bisogna difendere nel miglior modo possibile le condizioni del bilancio. E in questo caso noi, in fondo, applichiamo alla giustizia amministrativa, in misura molto ridotta, le tasse che già sono in vigore per la giustizia ordinaria.

Prego quindi il Senato di consentire alle proposte del Governo che rispondono ai bisogni del pubblico servizio e sono ispirate altresì al concetto di tutelare l'incolumità del bilancio.

Voci: A domani, a domani!

FINALI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINALI. Sono stato per molti anni collega dell'onorevole Baccelli in quell'alta magistratura della Corte dei conti, e ho partecipato alle preoccupazioni che egli ha eloquentemente espresse al Senato; e poichè, in seguito al suo discorso, col quale ha raccomandato al Senato una sua mozione, il Governo l'ha accettata, io non ho che a compiacermi del risultato delle sue proposte (*Approvazioni*).

Voci. Ai voti, ai voti.

MAZZIOTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZIOTTI. Per rispondere all'invito cortese dell'onor. ministro del tesoro proporrei la seguente formula, che è molto semplice e con la quale, credo, si tolgono gli inconvenienti da me lamentati: « I ricorsi principali ed incidentali, le memorie e gli atti dei procedimenti in sede giurisdizionale avanti il Consiglio di Stato e la Corte dei conti, comprese le relative decisioni e i provvedimenti di qualsivoglia natura debbono essere scritti su carta da bollo da lire due.

« I referti delle notificazioni da chiunque eseguiti debbono essere scritti in carta bollata da lire due tanto per gli originali che per le copie ».

PRESIDENTE. Il Senato ha udito la modificazione che propone il senatore Mazziotti. Domando all'on. ministro del tesoro se l'accetta.

TEDESCO, *ministro del tesoro.* L'accetto.

PRESIDENTE. Allora pongo ai voti la modificazione proposta dal senatore Mazziotti che rileggo:

« I ricorsi principali ed incidentali, le memorie e gli atti dei procedimenti in sede giurisdizionale avanti il Consiglio di Stato e la Corte dei conti, comprese le relative decisioni ed i provvedimenti di qualsivoglia natura, debbono essere scritti su carta bollata da lire 2; i referti delle notificazioni da chiunque eseguiti debbono essere scritti su carta bollata da lire 2, tanto per gli originali che per le copie ».

Chi approva questo primo capoverso dell'articolo 17 con l'emendamento del senatore Mazziotti, è pregato di alzarsi.

(Approvato).

PRESIDENTE. Viene ora l'aggiunta proposta dal senatore Baccelli, che il Governo ha già dichiarato di accettare e che deve essere posta dopo l'ultimo comma dell'articolo.

Essa è così concepita:

« Spetterà alla Corte dei conti decidere quali atti, documenti o scritti siano attinenti al giudizio del conto e debbano andare esenti da tassa ».

Pongo ai voti questa aggiunta.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Pongo ai voti il complesso dell'art. 17, così emendato.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 18.

Fermo il disposto dell'articolo 16, i compromessi, le istanze e le comparse che si presentano dalle parti agli arbitri, nonchè i provvedimenti e le decisioni emesse dai medesimi, tanto per gli originali che per le copie, sono soggetti alla tassa di bollo di lire 3 per ogni foglio se il valore della causa sia di competenza del tribunale; di lire 2 se di competenza del pretore, e di lire 0.50 se di competenza del conciliatore.

(Approvato).

Art. 19.

Le citazioni per biglietto nei giudizi avanti le preture, i tribunali e le Corti sono soggette, per ogni foglio, alla tassa di bollo di centesimi

dieci, ferme restando le esenzioni concesse da leggi speciali pei giudizi avanti le dette magistrature.

(Approvato).

Art. 20.

Per essere ammessi agli incanti, di cui al titolo III, capo 1º, § 2 del Codice di procedura civile, è prescritta la presentazione di apposita domanda su carta bollata da lire tre.

La domanda dovrà anche contenere l'indicazione dei lotti per i quali si intende di fare offerta, e delle somme depositate per decimo del prezzo e per le spese, con riferimento alle corrispondenti quittanze.

(Approvato).

Art. 21.

Le attestazioni di notorietà fatte avanti i pretori sono scritte sulla carta bollata ordinaria di lire tre.

Le consimili attestazioni fatte avanti le autorità municipali sono scritte sulla carta bollata ordinaria di lire una.

(Approvato).

Art. 22.

Ferme restando le eccezioni concesse da leggi speciali, i certificati del casellario giudiziale sono scritti sulla carta da bollo filigranata ordinaria da lire tre. Nel prezzo di questa carta

rimane compresa anche la tassa speciale, di cui all'articolo 8 della legge 25 marzo 1905, n. 77.

(Approvato).

Art. 23.

Il Governo del Re è autorizzato a dare le disposizioni transitorie e tutte le altre necessarie per il coordinamento della presente legge con altre leggi e per l'attuazione della medesima.

(Approvato).

Art. 24.

Dal 1º luglio 1911 decorreranno gli aumenti di stipendio portati dalla presente legge nonchè le promozioni ai posti anteriormente vacanti e di nuova istituzione.

(Approvato).

Art. 25.

In casi eccezionali i funzionari che, per effetto della presente legge, dovessero o immediatamente alla stessa, o successivamente, cambiare di residenza o di funzioni, potranno, di ufficio, essere mantenuti nelle loro residenze attuali e nelle attuali funzioni, anche quando conseguano la promozione od un aumento di stipendio.

Tale disposizione non è però applicabile a quei funzionari che al momento della promozione occupino uffici direttivi, o che vi siano destinati per effetto di promozione.

(Approvato).

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-911 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 7 LUGLIO 1911

Nuova tabella organica.

Numero	DENOMINAZIONE	Classe	Posti	Stipendio individuale	Totale
45	Cancellieri di Corte di cassazione	unica	10	7,000	70,000
5	Segretari di Procura generale di cassazione				
20	Cancellieri di Corte di appello	1ª	27	6,000	162,000
20	Segretari di Procura generale d'appello				
18	Vice cancellieri di cassazione	2ª	27	5,000	135,000
5	Sostituti segretari di Procura generale di cassazione				
12	Cancellieri di sezione di Corte di appello	3ª	26	4,500	117,000
5	Segretari di sezione di Procura generale di appello				
162	Cancellieri di tribunale	1ª	250	4,000	1,000,000
186	Vice cancellieri di Corte di appello				
162	Segretari di Regia Procura	2ª	250	3,500	875,000
151	Sostituti segretari di Procura generale di appello				
374	Cancellieri di sezione di tribunale	3ª	585	3,000	1,755,000
50	Segretari di sezione di Regia Procura				
709	Vice cancellieri di tribunale	1ª	1,000	2,700	2,700,000
183	Sostituti segretari di Regia Procura	2ª	1,441	2,200	3,170,200
1549	Cancellieri di pretura				
2400	Aggiunti di cancelleria e segreteria	1ª	1,500	1,800	2,700,000
		2ª	550	1,500	825,000
300	Alunni gratuiti	3ª	350	1,200	420,000
		»	300	»	»
Totale					13,920,200
Somma attualmente stanziata					12,052,500
Differenza					1,876,700

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Prima di procedere alla votazione a scrutinio segreto di questo disegno di legge, avverto che è necessario modificare l'art. 5 in conformità a quanto si è fatto per l'art. 6, aggiungendo cioè anche in quello le parole: « e delle segreterie giudiziarie ».

PRESIDENTE. Pongo ai voti la proposta di modificazione all'articolo 5, già votato, fatta dall'onor. ministro guardasigilli.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Avverto inoltre che nella tabella organica annessa al disegno di legge è incorso un errore di stampa, che è necessario correggere. Per la classe seconda della terza categoria dei funzionari di cancelleria è indicata la somma complessiva di lire 75,000. Invece deve leggersi 875,000. Occorre quindi rettificare questa cifra, correggendo l'errore.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la proposta fatta dall'onor. ministro di correggere la cifra indicata nella tabella organica annessa alla legge da lire 75,000 in lire 875,000. Si tratta di un semplice errore di stampa.

Chi approva questa correzione è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Proposta del senatore Arrivabene.

ARRIVABENE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ARRIVABENE. (*Segni di attenzione*). Onorevoli colleghi! Il giorno in cui la nostra gloriosa dinastia di Savoia fu funestata da un nuovo lutto, il nostro illustre Presidente, interpretando il pensiero unanime dell'Assemblea, indirizzò a S. M. il Re e a S. M. la Regina Madre due telegrammi esprimenti il cordoglio del Senato.

Nelle nostre sale terrene sono stati affissi i

due telegrammi augusti di risposta alle parole del nostro Presidente.

Io pregherei il Senato di voler consentire che di quei due telegrammi venisse data lettura, affinché siano acquisiti agli atti del Senato. (*Approvazioni vivissime e generali.*)

PRESIDENTE. (*Si alza e con lui si alzano tutti i senatori*). Aderendo alla preghiera dell'onor. senatore Arrivabene, do lettura dei telegrammi pervenuti alla Presidenza da S. M. il Re e da S. M. la Regina Madre.

« Mi giungono in particolar modo gradite le condoglianze che Ella mi ha espresse in questa nuova dolorosissima circostanza e ne porgo cordiali grazie alla Camera vitalizia.

« VITTORIO EMANUELE ».

« Questa nuova grande sventura mi lascia quasi sola; è un'altra anima sorella nel dolore che mi abbandona, e mai come ora ebbi bisogno di conforto e di pianto.

« A Lei ed ai colleghi del Senato i più affettuosi ringraziamenti.

« Sua aff.ma

« MARGHERITA ».

(*Vivissime approvazioni, applausi prolungati.*)

Sull'ordine dei lavori.

ARCOLEO. Domando di parlare sull'ordine dei lavori del Senato.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ARCOLEO. Io rivolgo una domanda al Governo e attendo da esso una risposta, la quale potrebbe venirmi anche domani, data l'assenza del Presidente del Consiglio.

La vitalità di quest'oggi non mi fa credere ad una fresca e primaverile giovinezza! V'è una malattia di emendamenti che si diffonde nei due rami del Parlamento e che dimostra che se quest'oggi, per sostituire alcune parole o modificare alcuni aggettivi, si è rientrati nella discussione generale sopra un disegno di legge, non è difficile che lo stesso possa avvenire per un altro assai più importante che segue subito dopo nell'ordine del giorno, cioè quello sul notariato, che ha attraversato tre crisi ministeriali e per cui ha tanto lavorato l'onor. Astengo, che nomino a ragion d'onore.

Per quanto possa essere il Senato disposto a discutere questo disegno di legge, nondimeno ciò potrebbe recare nocimento ad altri progetti che potrebbero diventare subito leggi dello Stato, perchè già votati dall'altro ramo del Parlamento.

Questo progetto sul notariato non corre nessun pericolo e qui, dinanzi a noi, il Governo non ha responsabilità di servizi, come per tanti altri disegni di legge; cosicchè il rinvio potrebbe riuscire molto opportuno, anche perchè noi potremmo riprendere assai degnamente il corso dei nostri lavori con la discussione sulla riforma del notariato.

Faccio dunque una proposta in questo senso, nella speranza di aver consenzienti tutti o quasi tutti i miei colleghi. (*Approvazioni*).

Il rinvio è anche opportuno, perchè a proposito di questo disegno di legge, il quale è costituito da una serie di 187 articoli, cui fan degna corona altri 41 articoli di tabelle organiche, è necessario fare una discussione seria e ponderata.

Me ne appello alla saviezza del Senato ed a quella del Governo da cui attenderò domani una risposta. (*Approvazioni vivissime*).

ASTENGO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ASTENGO. Io sono agli ordini del Senato. Faccio però osservare che una gran parte dei presidenti dei Consigli notarili hanno mandato telegrammi all'Ufficio centrale perchè si faccia subito questa discussione.

Faccio anche osservare che i componenti di quasi tutti gli archivi notarili rimandando a novembre questo disegno di legge risentiranno un danno economico, perchè i vantaggi che il disegno di legge assicura loro saranno ritardati di altri sei mesi.

L'Ufficio centrale è abbastanza seccato per il lavoro enorme che ha dovuto incontrare nello studio di questo disegno di legge e per le tante memorie che ha ricevuto, spesso tra loro discordi. Per conto mio vorrei che si discutesse subito, per toglierci questo peso.

Se poi il Senato decide che la discussione debba rimandarsi a novembre sarà un altro relatore che discuterà in mia vece, perchè io non intendo più oltre avere la noia e la responsabilità di un disegno di legge che si trascina inutilmente di anno in anno.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*, Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Essendo stata distribuita la relazione dell'Ufficio centrale sul disegno di legge riguardante il notariato, dichiarai al relatore onor. senatore Astengo che per conto mio nulla aveva ad opporre perchè fosse segnata all'ordine del giorno per discuterla senza indugio. Anche io ho ricevuto vivissime premure dalle rappresentanze della classe notarile, che a ragione insiste che la legge sia finalmente discussa ed approvata; e da mia parte non ho creduto di poter assumere la responsabilità di un rinvio.

Ad ogni modo, io sono agli ordini del Senato e mi rimetto alle sue deliberazioni.

LAMBERTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAMBERTI. Mi ero prefisso di fare la stessa proposta che è stata fatta dal senatore Arcoleo.

L'obbiezioni che ha fatto l'on. relatore mi pare non abbiano alcun valore, perchè fino a novembre è impossibile che questa legge abbia l'approvazione anche dell'altro ramo del Parlamento.

Mi sembra quindi che la proposta del senatore Arcoleo debba essere messa ai voti e ritengo che riscuoterà l'unanimità.

ARCOLEO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ARCOLEO. Dopo le parole dell'on. ministro guardasigilli, che con la sua abituale cortesia m'incoraggia, io trasformo la mia preghiera in formale proposta.

Noi ammiriamo il Governo che dinanzi a preoccupazioni di altra specie, si mostra sempre pronto a sostenere le discussioni in Senato; ma non possiamo non tenere conto della serietà e della fecondità delle nostre discussioni.

Con questo rendiamo onore all'on. senatore Astengo, che non desidera certo che si discuta la sua relazione, frutto di studi di quattro anni, in due o tre giorni; credo quindi di interpretare anche il suo sentimento ritenendo che egli aderisca alla mia proposta.

PRESIDENTE. Confermo quanto ha detto l'onor. senatore Astengo, avendo anch'io avuto numerosissime premure perchè questo disegno di legge sia subito discusso. (*Mormori*).

lo sono qui pronto a stare al mio posto finchè il Senato lo vorrà.

È stata però fatta una proposta dal senatore Arcoleo, che cioè la discussione di questo disegno di legge sia rimandata alla ripresa dei lavori parlamentari.

Pongo ai voti questa proposta.

Chi l'approva favorisca di alzarsi.

(È approvata).

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione a scrutinio segreto del disegno di legge testè discusso sul « Riordinamento delle segreterie e cancellerie giudiziarie ».

Prego il senatore, segretario, Taverna di procedere all'appello nominale.

TAVERNA, *segretario*, procede all'appello nominale.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Il Senato non essendo in numero legale, la votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge: « Riordinamento delle cancellerie e segreterie giudiziarie » sarà rinviata alla seduta di domani.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 15;

I. Votazione a scrutinio segreto del seguente disegno di legge:

Riordinamento delle cancellerie e segreterie giudiziarie (N. 601).

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali (N. 621);

Sistemazione dell'accasermamento delle truppe del presidio di Vicenza (N. 637);

Autorizzazione per la vendita di terreni della cinta orientale al comune di Genova (N. 638);

Modificazioni al ruolo organico del Ministero dei lavori pubblici per la vigilanza sulle ferrovie, sulle tramvie e sulle automobili (Numero 664);

Approvazione di spesa per la formazione del nuovo Gran Libro della rendita nominativa 3.50 per cento a decorrere dal 1° gennaio 1912, derivata dalla conversione dei consoliati 5 e 4 per cento (Legge 20 giugno 1906, n. 262) (N. 642);

Spesa straordinaria per la consolidazione

del fabbricato demaniale di S. Severino, sede dell'Archivio di Stato in Napoli, e per l'acquisto di un attiguo fabbricato (N. 662);

Nuove assegnazioni di fondi ad alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1910-911 per provvedere al pagamento di saldi di spese residue di precedenti esercizi (N. 643);

Maggiore assegnazione straordinaria per completare i lavori di adattamento e arredamento degli edifici delle Regie ambasciate a Parigi e Vienna (N. 649);

Nuova proroga quinquennale dei tribunali misti (della riforma) in Egitto, e applicazione della legge egiziana sulla stampa ai cittadini italiani residenti nel Vice-Reame (N. 650);

Costituzione dell'Istituto militare superiore di radio-telegrafia (N. 615);

Chiamata di rassegna per controllo della forza in congedo del Corpo Reale equipaggi (N. 616);

Temporanea facoltà di assumere senza esami, e sotto determinate condizioni di età e di capacità, gli ingegneri occorrenti per l'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici di finanza (N. 631);

Stanziamiento della somma occorrente per la partecipazione della Direzione generale della Sanità pubblica all'Esposizione internazionale d'igiene sociale in Roma 1911 (N. 654);

Variazioni ai ruoli organici dell'Amministrazione centrale e dell'Amministrazione provinciale della sanità pubblica (N. 630);

Sistemazione ed esercizio delle R. Terme di Montecatini (N. 635);

Sistemazione di due scuole elementari nautiche in Napoli e Venezia sulle navi « Caracciolo » e « Scilla » (N. 639);

Proroga del termine stabilito dall'art. 1 della legge 12 luglio 1896, n. 303, per l'esecuzione delle opere di fognatura della città di Torino e modificazione degli articoli 10 e 11 della legge medesima (N. 652);

Contributo dello Stato alla previdenza contro la disoccupazione involontaria (N. 370).

La seduta è sciolta (ore 19.30).

Licenziato per la stampa il 19 luglio 1911 (oro 11).

Avv. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.